



Preg. mi Avv.ti Fiorillo e De Martimo
c/o Studio Avv. Fiorillo Vincenzo
Via S. Martiri Salernitani n. 31
84100 Salerno
v.fiorillo@pec.ordineforense.salerno.it

Al Responsabile dell'Area III[^] - Servizi Finanziari e Contabilità
Dott. Carmine Vertullo

Al Responsabile dell'Area VI[^] - Lavori Pubblici, Espropri
Ing. Carmine Greco

Al Responsabile dell'Area I[^] - Servizio Contenzioso
Dott. Andrea D'Amore – Segretario Generale pro- tempore

Al Responsabile dell'Area VIII[^] - Avvocatura del Comune
Avv. Emilio Grimaldi

Loro sedi

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Collegio dei revisori dei Conti

S E D E

Oggetto: Ottemperanza alla sentenza del TAR della Campania – Salerno – Sezione Prima, n. 2048/2015 sul ricorso della ricorrente D'Alessio Maria nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. – c.f. VLS MRA 62B64 H703 J per esproprio aree destinate alla realizzazione di un programma costruttivo da realizzarsi ad opere dello I.A.C.P. Futura società consortile a r.l. –fallita – Acquisizione ex art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001.

Trasmetto, in allegato, il provvedimento finale adottato in data odierna ex art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001. Si precisa che lo stesso verrà altresì notificato, alle parti interessate, nei modi previsti ed indicati nel citato provvedimento.


Le SS.LL. indirizzo per quanto di specifica competenza, e così come disposto, vorranno assicurarne l'esatto adempimento nei termini e modi previsti dalla legge.

Al Sig. Sindaco che legge per conoscenza, si trasmette per le opportune valutazioni e determinazioni che riterrà intraprendere, copia del provvedimento nonché degli atti richiamati.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Capaccio Paestum 26/06/2017

Il Commissario Ad Acta
Dott. Massimo Vitale



IL COMMISSARIO AD ACTA



OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza del TAR della Campania – Salerno – Sezione Prima, n. 2048/2015 sul ricorso della ricorrente D'Alessio Maria nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. – c.f. VLS MRA 62B64 H703 J per esproprio aree destinate alla realizzazione di un programma costruttivo da realizzarsi ad opere dello I.A.C.P. Futura società consortile a r.l. –fallita – Acquisizione ex art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di Giugno, dalle ore 11,30, nel sede del Comune di Capaccio – Paestum, il dott. Massimo Vitale, commissario ad acta, nominato giusta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 00813/2016 del 05 luglio 2016 e, notificata dall'Ufficiale giudiziario al Comune di Capaccio a mezzo racc. n. 767319248745 del 16 agosto 2016, per provvedere in via sostitutiva al Consiglio comunale per l'ottemperanza alla sentenza del TAR della Campania – Salerno – Sezione Prima, n. 2048/2015.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Sentenza esecutiva del T.A.R. Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2048/2015 del 18 giugno 2015, depositata in data 15 settembre 2015, e notificata al Comune di Capaccio il 09 ottobre 2015;

Vista l'Ordinanza n. 5569/2015 del Consiglio di Stato che respingeva la domanda di sospensione promossa dal Comune di Capaccio alla citata Sentenza n. 2048/2015;

Vista la Sentenza del T.A.R. Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1794/2016 del 05 luglio 2016, registro generale n. 813/2016 notificata al Comune di Capaccio il 16 agosto 2016;

PREMESSO che:

- Il Comune di Capaccio con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19/10/2001 prevedeva la realizzazione di un programma costruttivo PEEP su di un'area individuata e destinata ad edilizia residenziale ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971;
- il programma costruttivo PEEP da realizzarsi interessava anche il fondo identificato in catasto terreni di Comune di Capaccio al foglio 23 p.lle 469 (di mq. 4.186) e n. 467 (di mq. 17.300) di proprietà del *de cuius* Sig. Guido D'Alessio, nato in Salerno il 27/06/1923, c.f. DLS GDU 23H27 H703 I, deceduto in data 30/08/2010;
- Con atto Rep. N. 2419 del 7 novembre 2001 a rogito del segretario comunale pro-tempore, si stipulava con lo I.A.C.P. di Salerno una convenzione per la costruzione del diritto di superficie su di un'area destinata ad edilizia residenziale ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971. In virtù di tale convenzione lo I.A.C.P. veniva delegato alla definizione delle procedure espropriative necessarie all'acquisto delle aree oggetto di accordo, riservandosi altresì la possibilità di cedere la propria posizione contrattuale allo I.A.C.P. FUTURA Società consortile a r.l.;
- Successivamente in data 19/11/2001, con atto per Notaio Luigi Capobianco (repertorio n. 9021, raccolta n. 1899) lo I.A.C.P. di Salerno cedeva allo I.A.C.P. FUTURA Società consortile a r.l. il diritto di superficie e la Convenzione del 7 novembre 2001 sottoscritta con il Comune di Capaccio;
- Successivamente in data 06/09/2002, con atto Rep. N. 2537 a rogito del segretario comunale pro-tempore veniva stipulata nuova convenzione;



- Successivamente in data 11/04/2008, con atto Rep. N. 3293 a rogito del segretario comunale pro-tempore veniva stipulata nuova convenzione;
- In ultimo in data 17/09/2008, con atto Rep. N. 3353 a rogito del segretario comunale pro-tempore veniva stipulata nuova convenzione;
- Il fondo identificato in catasto terreni di Comune di Capaccio al foglio 23 p.lle 469 (di mq. 4.186) e n. 467 (di mq. 17.300) di proprietà al *de cuius* Sig. Guido D'Alessio, veniva interessato:
 - dal decreto di occupazione d'urgenza n.11570 del 09/04/2004 (*Allegato 1*);
 - dal decreto di occupazione d'urgenza n. 44100 del 24/11/2005;
 - dal decreto prot. 5865 del 09/02/2007, a richiesta della società IACP Futura avvenuta con nota prot. n. 12159/2007 del 06/02/2007 acquisita a prot. del Comune al n. 5205/2007 e previa deliberazione n. 3 del 08/02/2007, il Funzionario responsabile prorogava al 31/12/2007 il termine per il completamento delle procedure espropriative (*Allegato 2*);
- Con nota A.R. del 29/07/2004 assunta a protocollo del Comune al n. 25294 del 03/08/2004 il Sig. Guido D'Alessio quale proprietario delle Particelle n.469 e n. 467 Foglio 23 comunica di cedere volontariamente le aree espropriate ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 accettando però la indennità in parola maggiorata del 50%, in virtù del comma 1° della citata legge 865/71 (*Allegato 3*);
- Con decreto protocollo n. 25342 del 04 luglio 2005 (*Allegato 4*) il Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio quantificava, all'art. 2, la misura dell'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359/1992 agli aventi diritto, per espropriazione dei beni immobili in argomento, come di seguito indicato:

A. Indennità provvisoria di esproprio

Ditta	Foglio	Particella	Superficie mq.	Valore venale VV €/mq.	Coaccervo RD €/mq	Indennità di Espropriazione [VV+(RD*10)]/2	Totale Indennità di Espropriazione
D'Alessio Guido	23	469	4.186	€. 49,05	0,044	€. 24,55	€. 102.758,78
D'Alessio Guido	23	467	17.300	€. 49,05	0,044	€. 24,55	€. 424.683,83

B. Indennità di occupazione fino alla data indicata. Per periodi successivi e fino alla data di acquisizione sarà applicato il tasso del 2.5% (o eventualmente quello in vigore) in ragione di 1/12 per ogni mese o frazione di mese

Ditta	Foglio	Particella	Indennità di Espropriazione	Data Occupazione.	Data decreto	Durata (Mesi)	Indennità di Occupazione [€*(13*(12/250%))]
D'Alessio Guido	23	469	€. 102.758,78	03/06/2004	04/07/2005	13	€. 2.783,05
D'Alessio Guido	23	467	€. 424.683,83	03/06/2004	04/07/2005	13	€. 11.501,85

- Con nota A.R. del 11/08/2005 assunta a protocollo del Comune al n. 30800 del 12/08/2005 il Sig. Guido D'Alessio dichiara che intende accettare l'indennità offerta in decreto del 04/07/2005 notificatogli in data 21 luglio 2005 dal Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio, richiedendo di convenire la cessione volontaria del bene (*Allegato 5*);
- Con nota protocollo n. 25358 del 04/07/2005 il Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio nel fornire riscontro alla nota della Società I.A.C.P. Futura S.c.a.r.l. prot. n. 4002 dell'08/06/2005 trasmetteva altresì copia del citato decreto protocollo n. 25342 del 04 luglio 2005 per i provvedimenti di competenza (*Allegato 6*);
- Con numero quattro versamenti (*Allegato 7*) lo I.A.C.P. FUTURA Società consortile a r.l. disponeva, nel tempo, pagamenti per complessivi €. 400.000,00 a favore del Sig. Guido D'Alessio, nato in Salerno il 27/06/1923, c.f. DLS GDL T23H27 H703I e precisamente con i seguenti ordini di accreditamento:
 - a) Ordine del 27/01/2010 per €. 50.000,00;



- b) Ordine del 16/10/2007 per €. 200.000,00;
- c) Ordine del 24/02/2006 per €. 50.000,00;
- d) Ordine del 21/12/2005 per €. 100.000,00;

- Con nota del 09 aprile 2009 il Sig. Guido D'Alessio (*Allegato 8*), chiede, sia la Comune di Capaccio e sia alla Società I.A.C.P. Futura S.c.a.r.l., quanto segue "nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente atto, che venga perfezionato il trasferimento del bene in oggetto con l'adempimento degli obblighi dovuti, a cominciare dal pagamento del saldo capitale e indennità di occupazione";

- Con nota del 03 giugno 2009 (*Allegato 9*) assunta a protocollo del Comune al n. 24066 del 11 giugno 2009, il Sig. Guido D'Alessio, "invita e diffida, ancora una volta e per l'ultima e per esclusivo senso di civismo sia il Comune di Capaccio e sia alla Società I.A.C.P. Futura S.c.a.r.l., a voler convocare, nell'ultimo e perentorio termine di gg. 30 dalla ricezione della presente, esso dichiarante innanzi a Notaio o pubblico ufficiale prescelto, per la formale stipula dell'atto di cessione dei beni, di cui è questione, con tutti i consequenziali adempimenti, facenti carico a chi di ragione"

- Che a seguito del decesso, in data 30/08/2010, del Sig. Guido D'Alessio, nato in Salerno il 27/06/1923, c.f. DLS GDU 23H27 H703 I, sono risultati legittimi eredi, come da copia autenticata del Verbale di Pubblicazione di Testamento Olografo Rinuncia ad Azione di Riduzione (*Allegato 10*) acquisita dal Comune di Capaccio presso il Notaio Dott. Luca Restaino in Salerno, del testamento olografo del 03/08/2011 i seguenti germani:

- a. **D'Alessio Gennaro** nato a Salerno il 18/07/1959 e domiciliato in Salerno alla Via M. Testa n. 11. - c.f. VLS GNR 59L18 H703 U -;

- b. **D'Alessio Amelia** nata a Salerno il 23/08/1960 e domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi n. 164. - c.f. VLS MLA 60M63 H703 T;

- c. **D'Alessio Maria** nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. - c.f. VLS MRA 62B64 H703 J

- Per tale reiterato inadempimento il Comune di Capaccio, giusta causa iscritta al numero di Ruolo Generale 9595/2011 presso il giudice ordinario del Tribunale di Salerno, (*Allegato 11*) veniva tratto in giudizio, in qualità di terzo, per risarcimento danni, da parte unicamente degli eredi **D'Alessio Gennaro** nato a Salerno il 18/07/1959 e domiciliato in Salerno alla Via M. Testa n. 11. - c.f. VLS GNR 59L18 H703 U -; e **D'Alessio Amelia** nata a Salerno il 23/08/1960 e domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi n. 164. - c.f. VLS MLA 60M63 H703 T;

PRESO ATTO quindi, per quanto disposto dalla richiamata Sentenza del T.A.R. Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1794/2016 del 05 luglio 2016, registro generale n. 813/2016 notificata al Comune di Capaccio il 16 agosto 2016 di dover procedere in ordine all'esecuzione della Sentenza n. 2048/2015, *in alternativa*, a:

1) *Restituzione del bene;*

2) *Addivenire ad un accordo transattivo;*

3) *Acquisizione autoritativa del bene ex art. 42bis d.p.r. n. 327/2001*

CONSIDERATO che:

- Sin dalla data di incarico e di cui al provvedimento del Sig. Prefetto di Salerno prot. n. 0027524 del 04/03/2017, e giusto verbale di insediamento n. 01/2017 del 13 Marzo 2017 si sono avuti numerosi incontri, con la parte ricorrente **D'Alessio Maria** nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. - c.f. VLS MRA 62B64 H703 J, e per essa con gli Avvocati Vincenzo Fiorillo e Giovanni De Martino al fine di poter addivenire ad un accordo transattivo ma senza esito, tant'è che da ultimo, con verbale n. 6/2017 del 30 maggio 2017 (*Allegato 12*) se ne da atto definitivamente;

- la consistenza immobiliare sito alla Via E. Nobel snc, per effetto della realizzazione dell'intervento edificatorio attuato dalla Società I.A.C.P. Futura S.c.a.r.l. ha subito una irreversibile trasformazione, come indicato e certificato dal Responsabile Ing. Carmine Greco quale responsabile del procedimento giusto verbale n. 1 del 13 dicembre 2016 del precedente Commissario ad acta (*Allegato 13*);



- l'intervento edificatorio attuato dalla Società I.A.C.P. Futura S.c.a.r.l. ha beneficiato di contributi regionali in conto interessi dalla Regione Campania;
- sussistono e permangono, pertanto rilevanti e preminenti finalità di pubblico interesse all'acquisizione del suddetto immobile al patrimonio del Comune, essendo i fabbricati vincolati, in attuazione di un programma edilizio residenziale pubblico a valersi su fondi erariali, a destinazione di alloggi ERP, allo stato tutti assegnati ed occupati;
- la connotazione pubblicistica dell'attuale destinazione dell'area espropriata, preordinata a garantire il fabbisogno di abitazioni sociali del territorio comunale è, dunque, prevalente rispetto all'interesse del privato espropriato e, in uno alla trasformazione edilizia avvenuta, esclude ogni concreta possibilità di retrocessione del bene;
- in base all'art. 42/bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito - allorché la sua utilizzazione risponda a "*scopi di interesse pubblico*" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. L'obbligo motivazionale ai sensi del nuovo comma 4 impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento - al suo patrimonio indisponibile con risarcimento dei danni al legittimo proprietario calcolato secondo i criteri del medesimo articolo;
- in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse
- nella fattispecie di che trattasi è attuale e preminente l'interesse al mantenimento dell'opera pubblica realizzata, consistente in alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata dalla Regione Campania;
- ricorrono tutti i presupposti che, ai sensi dell'art. 42 bis DPR n. 327/01, così come introdotto dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, successivamente convertito in legge n. 111 del 15/07/2011 legittimano l'acquisizione dell'area al patrimonio del Comune per scopi di preminente interesse pubblico;

RILEVATO quindi che:

- l'occupazione dell'appezzamento di terreno censito al catasto del Comune di Capaccio al foglio 23 p.lle 469 (di mq. 4.186) e n. 467 (di mq. 17.300) di proprietà attualmente dei Sigg. D'Alessio Gennaro nato a Salerno il 18/07/1959 e domiciliato in Salerno alla Via M. Testa n. 11. - c.f. VLS GNR 59L18 H703 U -; D'Alessio Amelia nata a Salerno il 23/08/1960 e domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi n. 164. - c.f. VLS MLA 60M63 H703 T; e D'Alessio Maria nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. - c.f. VLS MRA 62B64 H703 J è divenuta irreversibile a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi;
- il presente atto adottato ex art. 42bis d.p.r. n. 327/2001 dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili in quanto necessita, dopo la liquidazione delle indennità risarcitorie dovute, della formalizzazione dell'atto di trasferimento della proprietà in testa al Comune di Capaccio e la successiva registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il catasto, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001,;

PRESO ATTO che:

- per l'applicazione per quanto previsto dall'art 42/BIS T.U. occorre tener presente:
 1. *Data occupazione legittima*
 2. *Data scadenza efficacia pubblica utilità*
 3. *Valore venale all'inizio dell'occupazione illegittima*



4. Valore venale finale, alla data del provvedimento di acquisizione
5. Valore venale meditato (inizio occupazione data del provvedimento di acquisizione)
6. Misura unitaria dell'indennità provvisoria
7. Valore indennitario
8. Data finale occupazione illegittima

VISTA e richiamata, da ultimo, la relazione tecnica della stima del danno prot. n. 21507/2017 (*Allegato 14*), redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, da Responsabile del procedimento Ing. Carmine Greco con la quale è stato stabilito un valore da attribuire alle particelle di terreno occupata, comprensiva dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dell'indennità di occupazione a far data dall'immissione in possesso, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data odierna,;

RITENUTO pertanto di confermare e determinare il valore economico dovuto ai sensi dell'Art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nei singoli valori sottoindicati:

a) Pregiudizio Patrimoniale = € 965.032,00;

b) Risarcimento per l'occupazione illegittima = € 457.940,80;

c) Pregiudizio non patrimoniale = € 193.006,40;

TOTALE RISARCIMENTO CALCOLATO = € 1.615.979,20.

nello specifico:

a) CALCOLO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE (ex art. 42 bis).

Visto il comma 3 dell'art. 42 bis "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se agli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma". CALCOLO DEL VALORE VENALE I beni oggetto di valutazione sono ubicati in Capaccio Paestum ed identificati in catasto al foglio 23 part.lla 469 (di mq 4.186) e 515 ex 467 (di mq 17.300). Dalla sovrapposizione del foglio di mappa catastale sul P.R.G. in vigore, la part.lla 469 (di mq 4.186) ricade in parte in aree di parcheggio pubblico ed in parte in zona G3 di verde pubblico, mentre la part.lla 515 ex 467 (di mq 17.300) ricade in area P.E.E.P. comparto soggetto a P.P. ex legge 167.

Vista le delibere del Consiglio Comunale N. 53 del 25/06/2014 e la n. 15 del 28/01/2015 entrambi ad oggetto "Art. 172 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, lett. C – Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18/04/1962, n.167, - del 22/10/1971, n. 865 – del 25/08/1988, n. 457 – Approvazione" nelle quali venivano quantificati i valori di esproprio in: €/mq 18,10 per le aree destinate ad urbanizzazioni primarie (strade, parcheggio aree a verde etc.) e €/mq 36,20 aree fabbricabili da destinare alla residenza e alle attività produttive, destinate all'insediamento dei privati (lotti edificabili previa assegnazione in diritto di proprietà).

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 14/06/2011 "Art. 2, Lett. B) D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, fissazione valore venale aree edificabili. Provvedimenti" con la quale sono stati fissati i valori utilizzati ai fini della determinazione della base imponibile per l'I.C.I dove per la località "Rettifilo" sono indicati €/mq 50,00 per le aree con destinazione "B1 – Di completamento a prevalente destinazione residenziale a bassa densità" e €/mq 20,00 sia per le aree con destinazione "G3 – Verde" che per le aree con destinazione "G4 – Parcheggi". Visti anche i valori accertati recentemente da Parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania, relativi agli atti di cessione volontaria di n. 3 lotti di terreno ubicati nell'area P.I.P., in Via La Pila, località Sabatella di Capaccio Paestum (SA), atti di accertamento con adesione n. TEDAR0100016/2016 relativo all'atto registrato l'01-08-2014 serie IT numero 000549, n. TEDAR0100017/2016 relativo all'atto registrato il 31-07-2014 serie IT numero 000547 e n. TEDAR0100018/2016 relativo all'atto registrato il 31-07-2014 serie IT numero 000543, ossia di €/mq 24,00 per le aree destinate ad urbanizzazioni primarie (strade, parcheggio aree a verde etc.)



visti i valori €/mq:

v1= (valore a mq aree di Parcheggio e di verde pubblico)= €/mq 24,00

v2= (valore a mq aree edificabili)= €/mq 50,00

viste le superfici delle part.lle 469 e 467:

s1= Superficie part. 469 = mq 4.168

s2= Superficie part. 467 = mq 17.300

Si procederà al calcolo del valore venale:

Vv1= valore venale part. 469 = v1 x s1 = mq 4.168 x € 24,00 = € 100.032,00

Vv2= valore venale part. 467 = v2 x s2 = mq 17.300 x € 50,00 = € 865.000,00

Quindi: **Valore Venale = Vv1+Vv2= € 100.032,00 + € 865.000,00 = € 965.032,00**

PREGIUDIZIO PATRIMONIALE = VALORE VENALE = € 965.032,00

b) CALCOLO RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Visto il comma 3 dell'art. 42 bis "Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se agli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma."

Visto la sentenza in oggetto, dalla quale si evince che il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima va calcolato a far data dalla cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19/10/2001 per inutile decorso dei termini, quindi dal 19/10/2006.

Visto il decreto prot. 5865 del 09/02/2007, a richiesta della società IACP Futura e previa deliberazione n. 3 del 08/02/2007, nella quale il Funzionario responsabile prorogava al 31/12/2007 il termine per il completamento delle procedure espropriative.

Quindi:

Pregiudizio patrimoniale = € 965.032,00 x 5% annuo dal 01/01/2008

Interesse annuo = € 965.032,00 x 0,05 = € 48.251,60

Interessi dovuti = € 48.251,60 : 365 = € 132,20 x 3451 giorni* = €. 457.940,80

RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA = € 457.940,80 * Calcolo effettuato al 26/06/2017- data di adozione del presente provvedimento)

c) CALCOLO PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE (ex art. 42 bis)

Visto il comma 5 dell'art. 42 bis "Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato ad essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene."

PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE = 20% DEL VALORE VENALE = € 965.032,00 X 0,20 = € 193.006,40

CONSIDERATO che l'art. 42/bis prevede espressamente che "le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo", come nella fattispecie in questione e quantificati nell'importo complessivo di cui alla sottostante tabella di calcolo:

Pagamenti effettuati dalla I.A.C.P. Futura Società Consortile a R.L.			
EURO	DATA BONIFICO	INTERESSI LEGALI AL 13/06/2017	TOTALE
€ 100.000,00	21/12/2005	€ 20.329,04	€ 120.329,04
€ 50.000,00	24/02/2006	€ 9.941,91	€ 59.941,91
€ 200.000,00	16/10/2007	€ 31.562,20	€ 231.562,20
€ 50.000,00	27/01/2010	€ 4.589,17	€ 54.589,17
€ 400.000,00		€ 66.422,32	€ 466.422,32

RILEVATO che occorre altresì liquidare come disposto dalla sentenza n. 1794/2016 le seguenti somme:

➤ € 1.200,00 ai sensi dell'art. 114, comma 4 , lettera e);

- € 700,00 oltre accessori come per legge e previa restituzione del contributo unificato se effettivamente versato per spese del giudizio di ottemperanza;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Carmine Vertullo, come da verbale n. 1/2017 (*Allegato 16*), ha certificato che la somma di € 399.165,17 è iscritta al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 alla missione n. 09 Programma 901 e macroaggregato n. 2092204;

VISTA e richiamata la Sentenza del 9 febbraio 2016 n. 2 del Consiglio di Stato in *Adunanza Plenaria*;

VISTO l'articolo 42/bis del D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il T.U.E.L.

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. Di disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio indisponibile del comune di Capaccio, del seguente bene immobile, come da sotto indicata tabella, al catasto dei terreni del Comune di Capaccio, interessato dalla realizzazione di fabbricati vincolati in Capaccio in via E. Nobel snc, in attuazione di un programma edilizio residenziale pubblico a valersi su fondi erariali della Regione Campania, a destinazione di alloggi ERP, allo stato tutti assegnati ed occupati:

Foglio	Particella	Superficie mq.
23	469	4.186
23	467	17.300

2. Di approvare gli importi sotto indicati quantificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001, indicante le somme dovute a titolo di indennizzo secondo quanto statuito dalla sentenza esecutiva del T.A.R. Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2048/2015 del 18 giugno 2015, depositata in data 15 settembre 2015, e notificata al Comune di Capaccio il 09 ottobre 2015, e pertanto nei valori:

Pregiudizio Patrimoniale = € 965.032,00;

Risarcimento per l'occupazione illegittima = € 457.940,80;

Pregiudizio non patrimoniale = € 193.006,40;

TOTALE RISARCIMENTO CALCOLATO = € 1.615.979,20.

3. Di dare atto che dell'importo anzidetto di € 1.615.979,20 sono stati già corrisposti € 400.000,00 a cui bisogna aggiungere gli interessi maturati sulla somma anticipata pari ad € 66.422,32, somme che vanno detratte dal risarcimento sopra determinato, e pertanto restano da liquidare € 1.149.556,88 per tutti i germani D'Alessio;

4. Di dare atto che la somma da liquidare al ricorrente D'Alessio Maria nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. - c.f. VLS MRA 62B64 H703 J è pari ad € 383.185,63

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato alle ditte proprietaria nelle forme degli atti processuali civili, nei termini di urgenza a cura e spese del comune di Capaccio e anticipato a mezzo pec agli Avv.ti della ricorrente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Fiorillo Vincenzo in Salerno;

6. Di dare atto che l'importo anzidetto di € 383.185,63 trova copertura per l'intero importo nel bilancio di previsione 2017 alla missione n. 09 Programma 901 e macroaggregato n. 2092204;

7. Di dare mandato irrevocabile al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del richiamato art.





42/bis comma 3 del dpr n. 327/2001 affinché disponga nel termine di trenta giorni del pagamento al ricorrente D'Alessio Maria nata a Salerno il 24/02/1962 e domiciliata a Salerno Lungomare Trieste n. 38. – c.f. VLS MRA 62B64 H703 J della somma **€. 383.185,63**;

8. Di disporre la liquidazione degli ulteriori importi come disposto dalla sentenza n. 1794/2016 e precisamente per le seguenti somme:

- **€. 1.200,00** ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e);
- **€. 700,00** oltre accessori come per legge e previa restituzione del contributo unificato se effettivamente versato per spese del giudizio di ottemperanza;

9. Dare atto che il pagamento dell'intera somma di **€ 1.149.556,88** ai legittimi proprietari, costituisce condizione sospensiva al passaggio di proprietà degli appezzamenti di terreno sopra identificati ;

10. Demandare rispettivamente ai Responsabile delle Aree la predisposizione e adozione degli atti consequenziali:

- a) Responsabile dell'Area III[^] - Servizi Finanziari e Contabilità - Dott. Carmine Vertullo ;
- b) Responsabile dell'Area VI[^] - Lavori Pubblici, Espropri - Ing. Carmine Greco;
- c) Responsabile dell'Area I[^] - Servizio Contenzioso – Dott. Andrea D'Amore – Segretario Generale pro- tempore;
- d) Responsabile dell'Area VIII[^] - Avvocatura del Comune – Avv. Emilio Grimaldi;

11. Disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili ex art. 42/bis comma 7 del dpr. n. 327/2001;

12. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire il pagamento nei termini di legge;

13. Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio on-line e alla "*sezione amministrazione trasparente*" nei termini e per gli effetti di legge.

Il Commissario Ad Acta
Dott. Massimo Vitale

(ALLEGATO 1)

1



COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

Prot. n. 11570

Il Dirigente dell'U.T.C.

Capaccio, li 09-04-04

Visto il decreto n. 5827 emesso da questo Comune in data 04/03/02 con il quale i tecnici ing. Raffaele Trotta, geom. Salvatore Gallo e geom. Giovanni Della Monica sono stati autorizzati a redigere, anche disgiuntamente, lo stato di consistenza degli immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi economici e popolari nell'ambito della localizzazione in località Rettifilo approvata con deliberazione del C.C. n. 84 del 19/10/2001;

Vista la delibera del C.C. n. 84 del 19/10/2001 con la quale la I.A.C.P. Futura è stata delegata ad instaurare in nome e per conto di questo Comune, oltre la procedura espropriativa delle aree assegnate e di urbanizzazione anche quella volta ad ottenere l'occupazione d'urgenza delle stesse;

Visti gli stati di consistenza redatti nei modi di legge dal tecnico geom. Giovanni Della Monica recatosi in sopralluogo ad eseguire il sopraccitato decreto;

Vista l'istanza con la quale il soggetto attuatore del predetto programma costruttivo ha chiesto l'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree da espropriare per la realizzazione del programma costruttivo, di proprietà della ditta riportata nel piano particellare grafico-descrittivo che, allegato forma parte integrante del presente decreto;

Considerato che a norma dell'art. 52 della legge 22.10.71 n.865, le opere da realizzare sono riconosciute di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Visto l'art. 11 dello Statuto della Regione Campania;

Visti gli artt. 7 e 8 della legge 25/06/1865 n.2359;

Vista la legge 18/04/62 n.167;

Vista la legge 22/10/71 n.865;

Visto il D.P.R. 15/01/72 n.8 art. 3;

Vista la legge 27/06/74 n.247;

Vista la legge regionale n.23 del 19/04/77;

Visto la legge 3.01.78 n.1;


Visto la legge regionale n.51 del 31.10.78;

Visto il D. Lg. 18/08/2000 n. 267 art. 121;

DECRETA

ART.1) Al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui in premessa, si autorizza l'I.A.C.P. - Futura società consortile a r.l., quale ente attuatore del programma costruttivo previsto, ad occupare temporaneamente, in via d'urgenza, in nome e per conto di questo Comune, gli immobili di cui alla localizzazione approvata con deliberazione del C.C. n. 84 del 19/10/2001, di proprietà della ditta riportata nel piano particellare grafico-descrittivo che allegato, forma parte integrante del presente decreto.

ART.2) L'occupazione viene limitata ad anni tre (3) e mesi sei (6) decorrenti dalla data di esecutività della delibera n. 84 del 28/09/2001.






ART.3) I tecnici ing. Raffaele Trotta, geom. Salvatore Gallo e Geom. Giovanni Della Monica sono autorizzati, unitamente ad altri tecnici ed operai necessari, ad introdursi negli immobili da espropriare siti nel Comune di Capaccio, di proprietà della ditta riportata nel piano particellare grafico e descrittivo che, allegato, forma parte integrante del presente decreto, per espletare le operazioni di immissione in possesso nonché altre operazioni necessarie alla occupazione stessa.

ART.4) Con successivo provvedimento saranno determinate le relative indennità da corrispondere per la disposta occupazione.

ART.5) L'I.A.C.P. Futura è incaricata della notifica ad esecuzione del presente decreto nonché della notifica dell'avviso previsto dall'art. 3 della legge 3/01/78 n.1.

Il Dirigente dell'U.T.C.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO








I.A.C.P. FUTURA

Soc. Cons. a resp. limitata


COMUNE DI **CAPACCIO**
PROVINCIA DI **SALERNO**


PRONTOARIO PARTICELLARE DI ESPROPRIO GRAFICO E DESCRITTIVO DI AREE
LOCALIZZATE AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE 865/71
NELL'AMBITO DELLE ZONE RESIDENZIALI DEL P.R.G.
LOCALITA' Rettifilo

Occupazione d'urgenza



Via R. Conforti n.17 - 84122 SALERNO





(AUREATO 2)

3

X

11



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarta@comune.capaccio.sa.it

Prot. 5865

Capaccio 09/02/2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso

che con decreti nn.11570 e 44100 emessi da questo Comune rispettivamente in data 09/04/2004 e 24/11/2005 è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal programma costruttivo edilizia agevolata convenzionata in località Rettifilo localizzato con deliberazione di consiglio comunale n.84 del 19/01/2001;

che i detti decreti disponevano l'occupazione delle aree per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di esecutività della predetta deliberazione di C.C. n.84 del 19/10/01;

che l' I.A.C.P. Futura quale ente attuatore del programma costruttivo si è immesso nel possesso dell'area in data 03/06/2004,07/02/2006,08/02/2006 e 10/02/2006;

che, a seguito di istanza di proroga da parte della I.A.C.P. Futura, soggetto attuatore del programma costruttivo, la Giunta Comunale con atto n. 298 del 13/10/2006 ha accolto la richiesta ed ha prorogato il termine di completamento della procedura espropriativa, alla data del 10/02/2007;

che con decreto prot.40309 del 24/10/06 è stata fissata alla data del 10/02/07 il termine entro cui si devono completare le espropriazioni delle aree in località Rettifilo;

Vista l'istanza dell' I.A.C.P Futura, recepita al prot. gen. del Comune in data 06/02/07 prot.5205, con la quale, ha chiesto la proroga del termine per il compimento della procedura espropriativa in scadenza il 10/02/2007 a tutto il 17/10/2008 in quanto le cause ostative che avevano motivato la precedente richiesta non risultano ancora rimosse, essendo in via di approvazione la variante tecnica presentata al Comune;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge 28/01/1977 n.10;


Visto l'art.15 del D.P.R. 380 del 06/06/2001;

Visto l'art.13, comma 5 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. che testualmente recita:" l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per causa di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.....per un periodo di tempo che non supera i due anni"

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 dell'08/02/2007 di accoglimento dell'istanza di proroga da parte dell' I.A.C.P. Futura e di fissazione a tutto il 31/12/2007 il termine entro cui si devono completare le procedure espropriative;

DECRETA

Art.1) E' fissato alla data del 31/12/2007 il termine entro cui si devono completare le espropriazioni delle aree in località Rettifilo, di cui all'intervento costruttivo localizzato con deliberazione del C.C. n.84 del 19/10/2001 e di conseguenza di prorogare a tale data i decreti nn. 11570 e 44100 emessi da questo Comune rispettivamente in data 09/04/2004 e 24/11/2005 con cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza






Art.2) l'indennità di occupazione maturata dalla data di immissione in possesso dell'area a tutto il 31/12/2007, in ragione del tasso legale sull'indennità da corrispondere alle ditte, viene calcolata come da allegato prospetto.

Art. 3) L'I.A.C.P. Futura è incaricata della notifica del presente decreto.



Il Responsabile del Settore IV
Dr. arch. Rodolfo Sabelli





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it



Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N° 3 DEL 8.2.2007

Oggetto:

Localizzazione art.51 legge 865/71 località Rettifilo. Esproprio immobili per l'edilizia residenziale pubblica.
Proroga dichiarazione di pubblica utilità.

L'anno duemilasette il giorno 8 del mese di FEBBRAIO, all'ore 13,45 nella casa Comunale la Dott.ssa Francesca Giovann BUCCINO nominata Commissario Prefettizio del Comune di Capaccio con Dec. Del Prefetto di Salerno prot n. 550/2007/Area II del 31/01/2007 con i poteri della Giunta Comunale.
Con la presenza del Vice Segretario Dott.ssa Carmela Vicidomini, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 267/2000.





IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(con i poteri della Giunta Comunale)

Premesso

Che con deliberazione consiliare n.84 del 19/10/01 in località Rettifilo, ai sensi dell'art.51 del legge 865/71, è stato localizzato il programma costruttivo dell' I.A.C.P. di Salerno per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata ed il programma è stato dichiarato a tutti gli effetti di legge, di pubblica utilità e i lavori urgenti ed indifferibili e conseguentemente, ai sensi dell'art.13 della legge 25/06/1865 è stato stabilito rispettivamente in due anni e cinque anni dall'esecutività della summenzionata deliberazione i termini entro cui devono cominciare e compiersi le espropriazioni;

Che con la summenzionata deliberazione, ai sensi dell'art.60 della legge 865/71, l' I.A.C.P e per esso il soggetto attuatore del programma è stata delegata a procedere in nome e per conto del Comune di Capaccio all'effettuazione delle procedure espropriative;

Che con decreti nn.11570 e 44100 emessi da questo Comune rispettivamente in data 9/09/2004 e 24/11/2005 è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal programma summenzionato;

Che i detti decreti disponevano l'occupazione delle aree per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di esecutività della predetta deliberazione di C.C. n.84 del 19/10/01;

Che, l' I.A.C.P Futura, quale ente attuatore del programma costruttivo si è immesso in possesso dell'area in data 03/06/04, 07/02/06, 08/02/06 e 10/02/06;

Che la Giunta Comunale, a seguito di istanza motivata da parte della I.A.C.P. Futura, con deliberazione di G.C. n.298 del 13/10/06 ha prorogato il termine di completamento della procedura espropriativa, fissando il nuovo termine di scadenza alla data del 10/02/2007;

Che il responsabile del settore IV con decreto prot. 40309 del 24/10/06, ha fissato alla data del 10/02/2007 il termine entro cui si devono completare le espropriazioni delle aree in loc. Rettifilo ed in conseguenza ha prorogato a tale data i decreti nn.11570 e 44100 emessi da questo Comune rispettivamente in data 09/04/04 e 24/11/05 con cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza;

Vista l'istanza dell' I.A.C.P Futura, recepita al prot. gen. del Comune in data 06/02/07 prot.5205, con la quale, ha chiesto la proroga del termine per il compimento della procedura espropriativa in scadenza il 10/02/2007 a tutto il 17/10/2008 in quanto le cause ostantive che avevano motivato la precedente richiesta non risultano ancora rimosse, essendo in via di approvazione la variante tecnica presentata al Comune;

Preso atto

che la redazione della variante è scaturita dal fatto che si è reso necessario riubicare alcune unità abitative per le interferenze delle linee aree elettriche ed in fase di occupazione l'area di sedime della sede stradale di progetto risultava essere occupata da un fabbricato esistente per cui si è reso necessario rimodulare la sede stradale;

Che per detta variante è stato acquisito il parere favorevole da parte del responsabile del settore III del 05/09/2006,

Rilevata la mole dell'opera da realizzarsi, atteso che l'intervento edilizio si concretizza nell'edificazione di n.42 alloggi unifamiliari a schiera, mc.4480 per locali commerciali ed opere di sistemazione esterna ed urbanizzazioni per circa 14.000 mq. ;

rispetto il comma 4 dell'art. 4 della legge 28/01/1977 n.10;

rispetto l'art.15 del D.P.R. 380 del 06/06/2001;

rispetto l'art.13. comma 5 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. che testualmente recita: " l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per causa di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.....per un periodo di tempo che non supera i due anni "


Rite
aree
espr
Acc
res)

1-

2-

3-

4






Ritenuto per le ragioni su esposte ed al fine di evitare di incorrere nell'occupazione illegittima delle aree, di prorogare a tutto il 31/12/2007 termine ultimo per il compimento della procedura espropriativa;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;

DELIBERA

- 1- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- di accogliere la richiesta dell' I A C P Futura, in qualità di delegata, e di prorogare il termine di completamento della procedura espropriativa.
- 3- di fissare alla data del 31/12/2007 il termine entro cui si devono completare le espropriazioni delle aree in località Rettifilo , di cui all'intervento costruttivo localizzato con deliberazione consiliare n.84 del 19/10/01, per i motivi in premessa riportati.
- 4- di demandare al responsabile del settore IV gli adempimenti di competenza.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)



PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE 1/3

Capaccio (SA) 08-02-2007

UFFICIO: [Signature]
Il Responsabile del Servizio

[Signature]

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere _____

Capaccio (SA) _____

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Capaccio (SA) _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

[Signature]
Il Vice Segretario Generale

Il Commissario Prefettizio

[Signature]

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

Data _____

Il Vice Segretario Generale

- 9 FEB. 2007

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata:

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data _____

Il Vice Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del _____

Il Vice Segretario Generale


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data - 9 FEB. 2007

Il Vice Segretario Generale

[Signature]



(AUEGIATO 3)

Salerno 29.7.2004



COMUNE DI CAPACCIO
* 83100 2304 *
Prot. N. <u>25296</u>

AI COMUNE di
84047 CAPACCIO


RACCOMANDATA A.R.

All' I A C P FUTURA (Soc.Cons. a. r.l.)
Via Raffaele Conforti 17
84122 SALERNO

Programma Costruttivo PEEP Rettifilo = Indennità.

Il sottoscritto Guido D'ALESSIO, n. Salerno 27.6.1923, ivi res.te in C.so Garibaldi 164, proprietario delle Particelle di terreno nn. 467 e 469 del Fol. 23 del Catasto Terreni del Comune di Capaccio, in relazione alla indennità di esproprio, determinata dal Comune di Capaccio, chiede di cedere volontariamente le aree espropriande ai sensi dell'Art.12 della Legge 22.10.1971 n° 865, accettando, però, la indennità detta maggiorata del 50% in virtù del 1° comma della innanzi citata disposizione di legge.

Resto in attesa di comunicazioni e distintamente saluto



(AUECAIO 4)



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. - 39 (0828) 81 21 11 Facsimile - 39 (0828) 821 640 Email urbanisticu@poestium.org

Prot. 25342

Capaccio 10 4 LUG, 2005

OGGETTO : Programma costruttivo PEEP Rettifilo

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto il decreto n. 5827 emesso da questo Comune in data 04/03/02 con il quale i tecnici ing. Raffaele Trotta, geom. Salvatore Gallo e geom. Giovanni Della Monica sono stati autorizzati a redigere, anche disgiuntamente, lo stato di consistenza degli immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi economici e popolari nell'ambito della localizzazione in località Rettifilo approvata con deliberazione del C.C. n. 84 del 19/10/2001;

Vista la delibera del C.C. n. 84 del 19/10/2001 con la quale la I.A.C.P. Futura è stata delegata ad instaurare in nome e per conto di questo Comune, oltre la procedura espropriativa delle aree assegnate e di urbanizzazione anche quella volta ad ottenere l'occupazione d'urgenza delle stesse;

Visti gli stati di consistenza redatti nei modi di legge dal tecnico geom. Giovanni Della Monica recatosi in sopralluogo ad eseguire il sopraccitato decreto;

Visto il decreto di occupazione d'urgenza n.11570 del 09/04/04 con il quale l'I.A.C.P. - Futura società consortile a.r.l., quale ente attuatore del programma costruttivo di cui all'oggetto, è stata autorizzata all'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree da espropriare di mq. 4186, in catasto al foglio 23 particella 469 e di mq.17.300 in catasto al foglio 23 particella 467 per la realizzazione del predetto programma costruttivo, di proprietà della ditta D'Alessio Guido nato a Salerno il 27/06/1923;


Visto il verbale di immissione in possesso in data 03/06/2004 a cura del geom. Giovanni Della Monica, autorizzato dal Comune con il summenzionato decreto di occupazione d'urgenza Considerato che a norma dell'art. 52 della legge 22.10.71 n.865, le opere da realizzare sono riconosciute di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

Preso atto che la documentazione della procedura espropriativa è stata depositata presso la segreteria del Comune per quindici giorni continuativi dal 18/04/2005 al 03/05/2005;

Rilevato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni;

Vista la nota prot. 4002 dell'08/06/05, recepita al prot. gen. del Comune in data 17/05/05 al n.23159, con la quale la I.A.C.P. - Futura ha trasmesso l'avviso di cui al 2° comma dell'art.10 della L. 865/71 notificato alla ditta proprietaria ed ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della legge 22/10/1971 n. 865 l'emissione del decreto con il quale venga dichiarata la pubblica utilità nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere e indicata la misura dell'indennità di esproprio delle aree. da corrispondere agli aventi diritto;

Accertato che i terreni sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo B1, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444 definite dallo strumento urbanistico vigente,





Considerato che il vincolo preordinato all'espropriazione è stato apposto con P.R.G. definitivamente approvato con decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul BURC n.2 del 13 gennaio 1992 e con la deliberazione consiliare n.84 del 19/10/01 di approvazione del piano di lottizzazione;

Accertato che, ai fini della determinazione dell'indennità provvisoria, sono applicabili i criteri di cui all'art.5 bis della legge 359/1992;

Vista la legge regionale del 19 aprile 1977, n.23 con cui si demanda ai Comuni la competenza della determinazione amministrativa delle indennità provvisorie di esproprio dovute;

Visto l'art. 11 dello Statuto della Regione Campania";

Visti gli artt. 7 e 8 della legge 25/06/1865 n.2359;

Vista la legge 18/04/62 n.167;

Vista la legge 22/10/71 n.865;

Visto il D.P.R. 15/01/72 n.8 art. 3;

Vista la legge 27/06/74 n.247;

Vista la legge regionale n.23 del 19/04/77;

Visto la legge 3.01.78 n.1;

Visto la legge regionale n.51 del 31.10.78;

Vista la legge 8 agosto 1992, n.359,

Visto il D. Lg. 18/08/2000 n. 267 ;

DECRETA

Art.1

Di dichiarare, ai sensi dell'art.11 della legge n.865 del 22 ottobre 1971, la pubblica utilità indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi relativi alla realizzazione del programma costruttivo PEEP Rettifilo

Art.2

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n.359/1992, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in Comune di Capaccio per la realizzazione del programma costruttivo PEEP Rettifilo è indicata come di seguito:


A. Indennità provvisoria di esproprio

Ditta	Foglio	Particella	sup. [mq]	Valore Venale [V.V.] [€/mq]	Coaccervo R.D. [€/mq]	Indennità di esproprio [(V.V.)+(R.D.*10)]/2 [€/mq]	Totale indennità di esproprio [€]
D'Alessio Guido	23	469	4186	€ 49,05	0,044	€ 24,55	€ 102.758,78
D'Alessio Guido	23	467	17300	€ 49,05	0,044	€ 24,55	€ 424.683,83

B. Indennità di occupazione fino alla data indicata. Per periodi successivi e fino alla data di acquisizione sarà applicato il tasso del 2.5% (o eventualmente quello in vigore) in ragione di 1/12 per ogni mese o frazione di mese.

Ditta	Foglio	Particella	Indennità di esproprio [€]	Data occupazione	Data decreto	Durata [mesi]	Indennità di occupazione [€ * (13 * (12 / 2.50%))]
D'Alessio Guido	23	469	€ 102.758,78	03/06/04	04/07/05	13	€ 2.783,05
D'Alessio Guido	23	467	€ 424.683,83	03/06/04	04/07/05	13	€ 11.501,85

Art.3





L'indennità di cui all'art.17, secondo comma, della legge 22 settembre 1971 n.865 deve essere corrisposta direttamente dall'ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono e al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art.10 della richiamata legge n.865/1971. Il prezzo è fissato in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione provinciale espropri corrispondenti al tipo di coltivazione effettivamente praticato.

Art.4

La I.A.C.P. - Futura società consortile a.r.l., quale ente attuatore del predetto programma è incaricato dalla notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione al Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio.

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare all'espropriante e al Responsabile del Settore IV del Comune di Capaccio se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art.5

Il soggetto espropriando può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque prima dell'emissione del decreto di trasferimento coatto degli immobili.

In tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull'indennità spettante ai sensi dell'art.5-bis della legge n.359/1992.

Art.6

Ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n.504/1992, l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante.

Art.7


All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art.11 della legge 30 dicembre 1991, n.413.

Art.8

Il presente decreto, dovrà essere inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura e spese dell'IACP - Futura società consortile a.r.l.


Capaccio li 04/07/2005

Il Responsabile del Settore IV
Dr. arch. Rodolfo Sabelli






5100





TOTALE AREA DA
OCCUPARE MD 21.486

LEGENDA

Comune di CAPACCIO (SA)
Programma straordinario di Edilizia Agevolata
proposto dall'A.C.P. di Salerno in Loc. Rettifilo
PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO GRAFICO E DESCRITTIVO
Foglio n. 23 - Scale 1:2000
ALL. "A"







(AUECAIO 6)



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81 21.11 Fax simile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica.paestum.org

Prot. 25358

Capaccio 04/07/2005

Spett.Le
I.A.C.P. FUTURA
Soc. cons. a resp. Limitata
Via R. Conforti,17
SALERNO
Fax 089/250140


Oggetto : Localizzazione art.51 L.865/71 nell'ambito delle aree ricadenti nell'ambito delle zone residenziali località Rettifilo. Procedura espropriativa.

In riscontro alla vostra nota prot. n.4002 dell'08/06/05, recepita al prot. gen. del Comune in data 17/06/05 al n.23159, si trasmette il decreto n.25342 del 04/07/05 di indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio da corrispondere al sig. Guido D'Alessio per l'espropriazione dei beni immobili in Comune di Capaccio per la realizzazione del programma costruttivo PEEP Rettifilo, per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Roberto Sabelli







4

ALLEGATO "4"

Copia dei bonifici e calcolo esteso degli interessi legali sulle somme già versate a titolo di acconto dalla I.A.C.P. Futura Società Consortile a R.L. a favore dell'Avv. Guido D'Alessio

QUESTURA DI

Ministero dell'Interno





(Handwritten mark)

SALERNO (6500)

27/01/2010

Operatore: 0129084
Ordine n. 6500/865262

I.A.C.P. FUTURA S. CON.LE A R.L.
VIA RAFFAELE CONFORTI 17
84122 SALERNO SA

(Handwritten mark)

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle Vostre disposizioni esibite da LE PIANE UMBERTO, abbiamo registrato sul conto corrente n. 39062, presso la dipendenza di SALERNO (6500), i seguenti movimenti:

BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA		
addebito	EURO	50.004,50
		valuta 27/01/2010

Per conto di: IACP FUTURA
A Favore: AVV GUIDO D ALESSIO
c/o ABI: 03296 CAB: 01601 BANCA FIDEURAM SPA CONTO: 66127765 CIN: G
IBAN: IT80G0329601601000066127765
Causale beneficiario: IV ACCONTO ACQUISIZIONE SUOLO CAPACCIO
Divisa: EUR Importo: 50.000,00
C.R.O.: 82025306912
Commissioni

EURO 4,50

(Large handwritten signature)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

(Handwritten signature)

Dai il tuo contributo a Telethon per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Le nostre filiali sono aperte straordinariamente anche venerdi' 11 e sabato 12 dicembre fino a tarda sera per accogliere la tua donazione.

QUESTURA DI _____

Ministero dell'Interno



Calcolo Interessi Legali



Capitale: € 50.000,00

Data Iniziale: 27/01/2010

Data Finale: 13/06/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
27/01/2010	31/12/2010	€ 50.000,00	1,00%	338	€ 463,01
01/01/2011	31/12/2011	€ 50.000,00	1,50%	365	€ 750,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 50.000,00	2,50%	731	€ 2.503,42
01/01/2014	31/12/2014	€ 50.000,00	1,00%	365	€ 500,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 50.000,00	0,50%	365	€ 250,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 50.000,00	0,20%	366	€ 100,27
01/01/2017	13/06/2017	€ 50.000,00	0,10%	164	€ 22,47

Totale colonna giorni: 2694


Totale interessi legali: € 4.589,17

Capitale + interessi legali: € 54.589,17

QUESTURA DI

Ministero dell'Interno





✓



16/10/2007

SALERNO (6500)

Operatore: AOILGMA
Ordine n. 6500/671496

I.A.C.P. FUTURA S. CON.LE A R.L.
VIA RAFFAELE CONFORTI 17
84122 SALERNO SA

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle disposizioni ricevute da CAMMARANO RAFFAELE, abbiamo registrato sul conto corrente n. 3702, presso la dipendenza di SALERNO (6500), i seguenti movimenti:

BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA		
addebito	EURO	200.004,50
		valuta 16/10/2007

Per conto di: IACP FUTURA
A Favore: GUIDO D ALESSIO
c/o ABI: 03296 CAB: 01601 BANCA FIDEURAM SPA CONTO: 66127765 CIN: G
Causale beneficiario: III ACCONTO SU ACQUISTO SUOLO CAPACCIO
Divisa: EUR Importo: 200.000,00
C.R.O.: 82176329010
Commissioni


EURO 4,50

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Agust. P

CONTO BNL REVOLUTION, il primo vero conto multicanale. Paghil solo il mese in cui fai operazioni allo sportello
il canone e' bloccato fino al 2011. Chiedi informazioni in questa Agenzia.


Ministero dell'Interno
QUESTURA DI



Calcolo Interessi Legali



Capitale: € 200.000,00

Data Iniziale: 16/10/2007

Data Finale: 13/06/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
16/10/2007	31/12/2007	€ 200.000,00	2,50%	76	€ 1.041,10
01/01/2008	31/12/2009	€ 200.000,00	3,00%	731	€ 12.016,44
01/01/2010	31/12/2010	€ 200.000,00	1,00%	365	€ 2.000,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 200.000,00	1,50%	365	€ 3.000,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 200.000,00	2,50%	731	€ 10.013,70
01/01/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	365	€ 2.000,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 200.000,00	0,50%	365	€ 1.000,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 200.000,00	0,20%	366	€ 401,10
01/01/2017	13/06/2017	€ 200.000,00	0,10%	164	€ 89,86

Totale colonna giorni: 3528

Totale interessi legali: € 31.562,20

Capitale + interessi legali: € 231.562,20



QUESTURA DI _____

Ministero dell'Interno





Ministero dell'Interno

QUESTURA DI _____



2 6 1 | S 2 | C | 0 1 4 5 |

ROMA, 2017 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.



Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 50.000,00		Data Iniziale: 24/02/2006		Data Finale: 13/06/2017		Interessi: Nessuna capitalizzazione	
Data:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:		
24/02/2006	31/12/2007	€ 50.000,00	2,50%	675	€ 2.311,64		
01/01/2008	31/12/2009	€ 50.000,00	3,00%	731	€ 3.004,11		
01/01/2010	31/12/2010	€ 50.000,00	1,00%	365	€ 500,00		
01/01/2011	31/12/2011	€ 50.000,00	1,50%	365	€ 750,00		
01/01/2012	31/12/2013	€ 50.000,00	2,50%	731	€ 2.503,42		
01/01/2014	31/12/2014	€ 50.000,00	1,00%	365	€ 500,00		
01/01/2015	31/12/2015	€ 50.000,00	0,50%	365	€ 250,00		
01/01/2016	31/12/2016	€ 50.000,00	0,20%	366	€ 100,27		
01/01/2017	13/06/2017	€ 50.000,00	0,10%	164	€ 22,47		
Totale colonna giorni: 4127		Totale interessi legali: € 9.941,91		Capitale + interessi legali: € 59.941,91			



Ministero dell'Interno

QUESTURA DI _____





Banca della Campania spa
 Sede Legale: Reg. Del. Cons. - Centro Urban. Collina Dipartita - 83100 Avellino (AV)
 Tel. 08123.851111 - Sito Internet: www.bancadellacampania.it
 N. Reg. Società: 04504372711 del 28/03/2002. Cod. ABI: 03782-9. Cod. S. ABI: 03780131
 Cod. Banca e P. IVA: 04504372711. Cap. Sociale al 30/06/2004: € 237.000.000
 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

GRUPPO BANCARIO della Banca Popolare dell'Avellino e del Beneventano

T 08184P0006

SERVIZIO BONIFICI / ORDINANTE

AVELLINO, 21/12/2005

28/12/2005 01.36.6JF-088184

1 0023 - NUM. OP. 4988199
 2 C/C 0023-00004067
 VALUTA 21/12/2005

I.A.C.P. - FUTURA - SOCIETA' CONSO
 RTILE A R.L.
 VIA R. CONFORTI, 17
 84100 SALERNO SA


I.A.C.P. - FUTURA - SOCIETA' CONSO
 DATA ORDINE 21/12/2005

IMPORTO 100.000,00 EUR
 * CON APPLICAZIONE DI
 NOSTRE COMMISSIONI PER:
 - DESTINAZIONE ,80 EUR

AVV. GUIDO D'ALESSIO
 ...
 BENEFICIARIO:


CON MODALITA':
 BANCA : 03296 BANCA FIDEURAM SPA
 SPORT.: 01601 MILANO
 CONTO : 000066127765 CRO: 500 444 355 08
 VALUTA FISSA BENEF. 23/12/2005

TOT. COMM. E SPESE 0,80 EUR
 TOT. A VS. DEBITO 100.000,80 EUR (PARI A 193.628.549 ITL)
 CAUSALE DESCRITTIVA: ACCONTO SU CESSIONE TERRENO IN CAPACCIO



DISTINTI SALUTI


Ministero dell'Interno
QUESTURA DI



[A large, faint, handwritten signature or scribble is present across the page.]

Calcolo Interessi Legali



Capitale: € 100.000,00

Data Iniziale: 21/12/2005

Data Finale: 13/06/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
21/12/2005	31/12/2007	€ 100.000,00	2,50%	740	€ 5.068,49
01/01/2008	31/12/2009	€ 100.000,00	3,00%	731	€ 6.008,22
01/01/2010	31/12/2010	€ 100.000,00	1,00%	365	€ 1.000,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 100.000,00	1,50%	365	€ 1.500,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 100.000,00	2,50%	731	€ 5.006,85
01/01/2014	31/12/2014	€ 100.000,00	1,00%	365	€ 1.000,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 100.000,00	0,50%	365	€ 500,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 100.000,00	0,20%	366	€ 200,55
01/01/2017	13/06/2017	€ 100.000,00	0,10%	164	€ 44,93


Totale colonna giorni: 4192

Totale Interessi legali: € 20.329,04

Capitale + interessi legali: € 120.329,04

QUESTURA DI


Ministero dell'Interno



Tasso d'interesse legale



DAL	AL	%
===	15.12.1990	5,0
16.12.1990	31.12.1996	10,0
01.01.1997	31.12.1998	5,0
01.01.1999	31.12.2000	2,5
01.01.2001	31.12.2001	3,5
01.01.2002	31.12.2003	3,0
01.01.2004	31.12.2007	2,5
01.01.2008	31.12.2009	3,0
01.01.2010	31.12.2010	1,0
01.01.2011	31.12.2011	1,5
01.01.2012	31.12.2013	2,5
01.01.2014	31.12.2014	1,0
01.01.2015	31.12.2015	0,5
01.01.2016	31.12.2016	0,2
01.01.2017	in corso	0,1



(ALLEGATO 8)

D'ALESSIO GUIDO, n.Salerno 27.06.1923, ivi res.te in C.so Garibaldi 164,



[Handwritten signatures and notes]
R. L. L. L. L.
M. P. P. P.
M. F. F. F.

comunica e dichiara

= al **COMUNE di CAPACCIO (SA)**, in persona del Sindaco p.t., nella Sede Comunale in **CAPACCIO, C.so Vitt.Emanuele;**

= all' **I A C P FUTURA**, Soc.Consortile a r.l., in persona del Presidente l.r., avente Sede in **SALERNO, Via R.Conforti 17 :**

- che, fin dal 3 giugno 2004, a seguito del Decreto di occupazione di urgenza prot. N° 11570 del 9.4.2004, l'IACP FUTURA, in luogo e per mandato del Comune di CAPACCIO,, si è immessa nel possesso, privandone il dichiarante proprietario, delle particelle di terreno nn. 469 e 467 del Folio 23 del C.T. del Comune di Capaccio ed eseguendovi costruzioni;
- che, per quanto dovuto, ad ogni titolo, ad esso dichiarante privato del possesso dei beni detti, senza alcun perfezionamento di procedimento nei termini, invano più volte sollecitato, sono stati fatti tenere, alle date del 3.12.2005, del 2.3.2006 e del 18.12.2007, solo acconti ;
- che, con ogni altra salvezza per il dichiarante, gli Enti in indirizzo (o chi obbligato) sono tenuti al perfezionamento formale della cessione, che non è ancora seguito con la dovuta trascrizione, malgrado la scadenza di ogni ragionevole, previsto o prevedibile termine;
- che, oltre a tanto, a prescindere da ogni diritto a risarcimento di danni o, anche e comunque a tale titolo, sarebbero dovuti, da chi degli intimati tenuto, al minimo, gli importi, di cui alla Legge vigente, così come per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale 22.X.07, salvo il di più, al netto di quanto a titolo di acconto versato.


E' perciò che il dichiarante , formalmente e ad ogni effetto e conseguenza di legge,

c h i e d e


che, nel termine di giorni venti dalla data di ricezione del presente atto, venga perfezionato il trasferimento del bene in oggetto con l'adempimento degli obblighi dovuti, a cominciare dal pagamento del saldo capitale (come innanzi indicato) e indennità di occupazione. Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione. Salerno 9 aprile 2009

Avv. Guido D'Alessio

[Handwritten signature of Guido D'Alessio]



(ALLEGATO 9)



ATTO DICHIARATIVO E DI DIFFIDA

D'ALESSIO GUIDO, n. Salerno 27.6.1979, ivi res. te in C.so Garibaldi 164

★ 11 GIU. 2009 ★
Prot. N. 4065

D I C H I A R A

al Sig. **SINDACO**, l.r. p. t. del Comune di **CAPACCIO**, dom.to per la carica nella Casa Comunale in **CAPACCIO**, C.so Vittorio Emanuele, e
al Sig. **PRESIDENTE**, l.r. pro-tempore dell' **IACP FUTURA**, Soc.Consortile a r.l., dom.to per la carica presso la Sede dell'Ente in **SALERNO**, via Raffaele Conforti 17 :

= con formale atto, inviato a mezzo Racc.te A.R., rispettivamente pervenute al sig: Sindaco di **CAPACCIO** il 16.4.2009 e al Sig. Presidente dell' **IACP FUTURA** il 15.4.2009, il dichiarante ha chiesto che, nel termine di gg. 20 dalla ricezione, fosse perfezionato (con il contestuale, integrale pagamento, al netto degli acconti ricevuti, di quanto dovutogli in virtù della vigente Legge sugli espropri


per p.u. così come formulata per effetto ed in conseguenza della Sentenza della C. Costituzionale del 22.X.2007) il trasferimento dei beni, di proprietà di esso dichiarante, siti in **CAPACCIO**, località Rettifilo, in Catasto al Fol.23, partic.469 e 467, di cui, esso dichiarante, era stato spossessato dall' **IACP FUTURA** di Salerno, in luogo e per mandato del **COMUNE** di **CAPACCIO**, fin dal 3 giugno 2004, in virtù di Decreto di occupazione di urgenza prot. N°11570 del 9.4.2004;

= rilevato che il detto termine ultimativo, di cui all'anzidetto ennesimo, cortese invito è inutilmente decorso senza l'esperimento di attività alcuna da parte degli Enti in indirizzo o, comunque, da Chi, per legge o per convenzione dovuto :

I N V I T A E D I F F I D A

ancora una volta e per l'ultima e per esclusivo senso di civismo, i legali rappresentanti degli Enti in indirizzo, o chi legalmente tenuto, a voler convocare, nell'ulteriore, ultimo e perentorio termine di gg. 30 dalla ricezione della presente, esso dichiarante innanzi a Notaio o pubblico ufficiale pre-scelto, per la formale stipula dell'atto di cessione dei beni, di cui è questione, con tutti i conseguenziali adempimenti, facenti carico a chi di ragione. Salerno 3 giugno 2009.

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

**Sp.:Avv.Guido D'Alessio
C.so Garibaldi 164
84123 SALERNO**

Raccomandata A.R.

Preg.mo Signor SINDACO l.r. p.t. del
Comune di Capaccio
Presso la Casa Comunale
C.so Vitt.Emanuele
CAPACCIO (Sa)

84047



13703061593-5




Postaraccomandata
AR € 3,40

CL04120103 34047

57001 84100 SALERNO V.R. 5700C (SA)

34.06.2009 09.19



(AUCUATO 10)

Rep. n. 2368

Racc. n. 1780

VERBALE DI PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO
RINUNCIA AD AZIONE DI RIDUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di agosto,

in Salerno, nel mio ufficio secondario in Via dei Principati n. 17,

innanzi a me, Dr. Luca Restaino, Notaio in Giffoni Valle Piana, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina,

con l'assistenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, Signori:

- **VITALE FRANCESCO** nato a Salerno (SA) in data 3 febbraio 1982, residente in Salerno (SA), Via Giovanni D'Avossa n. 6, impiegato,
- **MARTINANGELO VINCENZO** nato a Salerno (SA) in data 3 agosto 1972, residente in Salerno (SA), corso Garibaldi n. 235, avvocato,

sono di persona presenti

i Signori:

- **D'ALESSIO GENNARO** nato a Salerno (SA) in data 18 luglio 1959, con domicilio in Salerno (SA), via Michelangelo Testa n. 11, C.F.:DLŞ GNR 59L18 H703U;
- **D'ALESSIO AMELIA** nata a Salerno (SA) in data 23 agosto 1960, con domicilio in Salerno (SA), corso Garibaldi n. 164, C.F.:DLS MLA 60M63 H703T;
- **D'ALESSIO MARIA** nata a Salerno (SA) in data 24 febbraio 1962, con domicilio in Salerno (SA), Lungomare Trieste n. 38, C.F.:DLS MRA 62B64 H703J.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fanno istanza per la pubblicazione ed il deposito nei miei rogiti del testamento olografo del padre Avv. GUIDO D'ALESSIO, che era nato a Salerno (SA) in data 27 giugno 1923, era in vita domiciliato in Salerno (SA) ed ivi è deceduto il 30 agosto 2010, come appare dall'estratto per riassunto dell'atto di morte n. 316, parte I, uff. 1, anno 2010, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno in data 2 agosto 2011 che al presente si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane, presenti i testimoni, alle parti costituite.

Ritiro quindi la scheda testamentaria che consiste in due fogli formato A4, scritti da mano apparentemente identica con penna a sfera di colore nero, contraddistinti dai numeri "1" e "2" scritti nell'angolo in alto a destra della prima facciata di ciascun foglio e ciascuno sottoscritto dal testatore in calce alla seconda facciata.


Il foglio contraddistinto dal numero "1" risulta scritto su ventiquattro righe della prima facciata e su ventisei righe



Luca Restaino
NOTAIO

Reg. a Salerno
in data 09/08/2011
al n. 8486
serie 1T
con Euro 491,00

Trascritto a
SALERNO
in data 09/08/2011
ai nn. 24354, 32175
con Euro 0,00





della seconda facciata.

Il foglio contraddistinto dal numero "2" risulta scritto su venti righe della prima facciata e su quindici righe della seconda facciata.

La scheda non presenta abrasioni né postille, cancellature o altri vizi visibili ad eccezione di quanto segue:
al diciassettesimo rigo di scrittura della prima facciata del foglio numero "1" vi è una parola cancellata;
le parole "per" al quinto rigo di scrittura della prima facciata del foglio numero "2" e "per" al primo rigo di scrittura della seconda facciata del foglio numero "2" risultano corrette.

Il tenore letterale del testamento è il seguente:


"TESTAMENTO OLOGRAFO

Io sottoscritto avv Guido D'Alessio attribuisco, a titolo di eredità:

1) a mio figlio Gennaro i seguenti beni in Comune di Capaccio:

- il fabbricato denominato "Casiniello" con le annesse pertinenze e spazi anteriori e laterali e, precisamente: il corpo di fabbrica principale comprensivo del garage e il fabbricato di fronte già adibito a forno e dispensa con tutto il parco partendo dalla via Nobel, il viale di accesso che si diparte dalla detta via fino a giungere avanti il garage, unitamente alla fascia che corre parallelamente al detto viale compresa tra il viale stesso e la ex proprietà Punzi, per tutta la lunghezza del viale fino alla curva; in particolare, per quanto riguarda lo spazio antistante il garage, lo stesso dovrà essere frazionato e diviso tra Gennaro e Maria tracciando una linea che, partendo dal confine tra il garage i magazzini attribuiti a Maria, corre inizialmente perpendicolarmente al fabbricato fino all'altezza del pilastro della tettoia (che dovrà essere quindi eliminata parzialmente) e quindi parallelamente al fabbricato fino a ricongiungersi con il prolungamento ideale del viale di accesso; preciso, ai fini catastali, che il fabbricato con le annesse pertinenze, nonché parte delle aree antistanti e latistanti, fanno parte della più ampia particella 24 del folio 24, mentre parte del viale di accesso e della fascia ad esso parallela fanno parte della più ampia particella 23 del folio 24 che dovranno, quindi, essere frazionate, mentre restano attribuite per intero le particelle 30 e 583 del folio 24;

- terreno a valle della variante della SS 18, precisamente le particelle 655, 656 e 657 per intero e parte della





particella 654, precisamente la porzione da distaccarsi a confine con le dette particelle assegnate, delimitata dal muro a secco già esistente;

- fabbricato rurale denominato "Cardogna" con l'adiacente terreno, particelle 12 e 437 del folio 23;
- terreno alla via Nobel adiacente al Caseificio Rivabianca, particella 476 del folio 23;

- diritti pari alla metà del terreno a valle della variante della SS. 18 adibito a strada particella 351 del folio 24;

2) a mia figlia Amelia i seguenti beni in Comune di Capaccio:

- terreno denominato "Chiusone", particelle 13 e 18 del folio 23;

Avv Guido D'Alessio

(fine della seconda facciata del foglio numero "1")

- diritti pari alla metà del terreno alla via Nobel, particella 475 del folio 23 con la servitù di passaggio a carico del terreno di cui alla particella 437 del foglio 23 assegnato a Gennaro, così come costituita e descritta nell'atto per notaio Salomi del 22 dicembre 2004;

3) a mia figlia Maria i seguenti beni:
in Comune di Salerno:

- casa di abitazione al corso Garibaldi n. 164, 4° piano, scala B, interno 9, con pertinente scantinato, particella 2385 sub. 34 del folio 64;

in Comune di Capaccio:

- vecchio fabbricato alla località "Casiniello" adibito a deposito attrezzi e derrate agricole adiacente al garage assegnato a Gennaro, con annesso spiazzo di pertinenza antistante, così come risulta delimitato a seguito dell'attribuzione a Gennaro, facente parte della più ampia particella 24 del folio 24, a frazionarsi come sopra precisato;

- terreno alla medesima località "Casiniello", folio 24, (fine della prima facciata del foglio numero "2")

particelle 31 e 572, per intero, e 23 e 654 per la parte che residuerà una volta distaccata la porzione delle stesse sopra attribuita a Gennaro;

- diritti pari alla metà del terreno alla via Nobel, Particella 475 del folio 23, con la medesima servitù sopra descritta nell'attribuzione ad Amelia;


- diritti pari alla metà del terreno a valle della Variante della SS 18 adibito a strada, particella 351 del folio 24.

tutti gli altri mie beni, mobili ed immobili, titoli, denaro, quote sociali e quant'altro risulterà

appartenermi al momento della mia morte, li assegno

in parti uguali ai mie tre figli Gennaro, Amelia e Maria.

Salerno, 10 marzo 2010





avv Guido D'Alessio

Detto testamento viene vidimato ai sensi di legge e viene allegato sotto la lettera "B" al presente atto, previa lettura da me datane, presenti i testimoni, alle parti comparenti.

A questo punto i costituiti D'ALESSIO GENNARO, D'ALESSIO AMELIA e D'ALESSIO MARIA dichiarano di prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza a detto testamento, accettando puramente e semplicemente le disposizioni testamentarie espresse dal defunto loro padre D'ALESSIO GUIDO, rinunciando ad ogni eccezione o riserva.

I medesimi dichiarano, altresì, di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi azione di riduzione per lesione di legittima ad essi eventualmente spettante relativamente all'eredità del padre D'ALESSIO GUIDO.

Ai fini della trascrizione, si precisa che gli immobili caduti nella successione sono i seguenti:

In Comune di Salerno (SA):

1) casa di abitazione al corso Garibaldi n. 164 ubicata al quarto piano della scala B, riportata nel Catasto Fabbricati del citato Comune come segue:

foglio 64, mappale 2385 sub. 34, catg. A2, cl. 5, vani 8;

2) diritti pari a 1/6 (un sesto) del fabbricato alla via Roma, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune come segue:

foglio 64, mappale 1623 sub. 1, catg. C/1, cl. 9, mq. 19;

foglio 64, mappale 1623 sub. 2, catg. C/1, cl. 9, mq. 21;

foglio 64, mappale 1623 sub. 3, catg. A/2, cl. 3, vani 8,5;

In Comune di Capaccio (SA):

3) diritti pari a 1/6 (un sesto) del fabbricato alla via Aquila, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune come segue:

foglio 49, mappale 49, catg. C/3, cl. 2, mq. 29;

foglio 49, mappale 50 sub. 1, catg. C/1, cl. 5, mq. 21;

foglio 49, mappale 50 sub. 2, catg. C/1, cl. 5, mq. 23;

foglio 49, mappale 50 sub. 3, catg. C/2, cl. 6, mq. 84;

foglio 49, mappale 50 sub. 4, catg. A/4, cl. 3, vani 3,5;

4) fabbricato con annesse pertinenze e terreno circostante alla località "Casiniello" riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 24, mappale 24, ente urbano are 24.51;

foglio 24, mappale 30, are 36.96;

foglio 24, mappale 31, are 9.72;

foglio 24, mappale 583, are 4.09;

foglio 24, mappale 572, are 21.03;

foglio 24, mappale 23, ha 2.82.76;


foglio 24, mappale 654, ha 1.99.47;


foglio 24, mappale 655, are 82.92;

foglio 24, mappale 656, are 30.60;

foglio 24, mappale 657, are 30.31;

5) terreno con entrostanti fabbricati alla località "Casi-





niello" riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

- foglio 24, mappale 29, fabbricato rurale, are 3.48;
- foglio 24, mappale 298, fabbricato rurale, are 00.02;
- foglio 24, mappale 484, are 34.70;
- foglio 24, mappale 295, are 49.60;
- foglio 24, mappale 19, 51.16;

6) appezzamento di terreno denominato "Chiusone" riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 23, mappale 13, ha 2.14.11;

foglio 23, mappale 18, are 6.73;

7) appezzamento di terreno denominato "Cardogna" con entrante fabbricato, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 23, mappale 525 (già mappale 12) ente urbano, are 6.60;

foglio 23, mappale 437, are 67.84;

8) appezzamento di terreno alla via Nobel, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 23, mappale 475, ha 3.86.02;

foglio 23, mappale 476, are 96.51;

foglio 23, mappale 477, are 3.49;

9) appezzamento di terreno alla via Nobel, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 23, mappale 515, ente urbano, ha 1.73.00;

foglio 23, mappale 469, are 41.86;

10) striscia di terreno adibita a strada alla variante della S.S. 18, riportata nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 24, mappale 351, are 14.90;

11) diritti pari a 19/126 (diciannove centotrentiseiesimi) del terreno alla località Caselle, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 12, mappale 845, are 2.00;

foglio 12, mappale 846, are 2.00;

foglio 12, mappale 847, are 2.00;

12) diritti pari a 19/126 (diciannove centotrentiseiesimi) del terreno alla via Caduti di Nassirya, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 12, mappale 1573, ca 10;

foglio 12, mappale 2221, ha 1.03.05;

foglio 12, mappale 2223, are 61.30;


13) diritti pari a 19/126 (diciannove centotrentiseiesimi) del terreno alla località Caselle, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:


foglio 12, mappale 2182, are 00.87;

14) diritti pari a 1/6 (un sesto) del terreno alla S.S. 18, riportato nel Catasto Terreni del citato Comune come segue:

foglio 49, mappale 49, fabb. rur., are 4.34;

foglio 49, mappale 512, are 3.23;





foglio 49, mappale 514, ha 1.38.47;

foglio 49, mappale 515, are 3.00;

foglio 49, mappale 516, are 00.42;


Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico e in parte da me Notaio a mano, su tre fogli per pagine dieci e fin qui della presente è stato da me Notaio letto, unitamente a quanto allegato, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che l'approvano.

Viene sottoscritto alle ore venti e minuti venticinque.

F/to. Gennaro D'Alessio, Amelia D'Alessio, Maria D'Alessio, Francesco Vitale, Vincenzo Martinangelo, Luca Restaino Notaio.

Segue sigillo

SEGUE QUANTO ALLEGATO



Nota di trascrizione

Registro generale n. 32175
Registro particolare n. 24354
Presentazione n. 142 del 09/08/2011



Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 203,00	Imposta di bollo	-
	Imposta ipotecaria	€ 168,00	Sanzioni amministrative	-
	Tassa ipotecaria	€ 35,00		

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 203,00 (Duecentotre/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 26772
Protocollo di richiesta SA 109709/18 del 2011



Conservatore
Conservatore delegato PERRUSO ADRIANO

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	2368/1780
Data	03/08/2011	Codice fiscale	RST LCU 74E10 H703 J
Notaio	RESTAINO LUCA		
Sede	GIFFONI VALLE PIANA (SA)		

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO PER CAUSA DI MORTE
Descrizione 313 RINUNZIA AD AZIONE DI RIDUZIONE
Voltura catastale automatica NO

Atto mortis causa - Data di morte 30/08/2010 Successione testamentaria
Rinunzia o morte di un chiamato -

Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

Dati riepilogativi


Unità negoziali 6 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 3


Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1				
Comune	H703 - SALERNO (SA)				
Catasto	FABBRICATI				
Sezione urbana	-	Foglio	64	Particella	2385
Natura	A2 - ABITAZIONE DI TIPO			Subalterno	34









essere dalla Srl né dal Comune per il perfezionamento del suddetto atto di cessione nonostante l'intervento edilizio per il quale vi è stato il provvedimento ablativo sia completamente realizzato; inoltre non sono state pagate le somme dovute che però, secondo la sentenza della Consulta n°348/07 relativamente alle aree edificabili (applicabile anche al calcolo dell'indennità di occupazione), sono adeguate al valore di mercato del bene occupato quantificato in € 1.053.888/30 [mq 4186 (p.lla 469) + mq 17.300 (p.lla 467)*€ 49/05 valore venale stabilito dal Comune di Capaccio]:


- che pertanto la somma residua ad oggi dovuta al netto degli acconti ricevuti pari ad € 400.000/00 ammonta ad € 653.888/30 oltre interessi come per legge:

- che nonostante reiterati solleciti e diffide il debito, ad oggi, non è stato saldato.

Tanto premesso e ritenuto gli attori, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

CITANO


la Srl IACP Futura ip/rpt sedente in Salerno alla Via R. Conforti n°17 ed il Comune di Capaccio ip del Sindaco p.t. a comparire innanzi al Tribunale di Salerno il giorno di mercoledì 27 giugno 2012 ore di rito col prosieguo, con l'invito a costituirsi nei modi di legge, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza, sez e GI designandi con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà in loro contumacia, e che la mancata costituzione implica le decadenze ex artt. 38 e 167 epc, per sentire accogliere alla luce dell'intervenuta occupazione dei suoli di proprietà degli eredi d'Alessio ed al realizzato intervento costruttivo e tenuto conto degli intercorsi contatti le seguenti





CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: 1) in via principale condannare l'Iacp Futura Srl ed il Comune di Capaccio in solido ovvero ciascuna secondo la rispettiva responsabilità, alla luce della sentenza della CC n°348/07 al pagamento nei confronti dei sigg.ri D'Alessio Gennaro e D'Alessio Amelia nq. della somma di € 653.888/30 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione come quantificata ovvero al pagamento di quell'importo diverso che emergerà in corso di causa quantificata mediante apposita CTU che in questa sede si richiede sempre maggiorata da interessi e rivalutazione nonché da indennità varie (quali da esproprio ovvero di vincolo) dovute come per legge; 2) In via subordinata qualora il Tribunale non accolga la richiesta che precede condannare l'Iacp Futura Srl ed il Comune di Capaccio in solido ovvero ciascuna secondo la rispettiva responsabilità al pagamento nei confronti dei sigg.ri D'Alessio Gennaro e D'Alessio Amelia nq. della somma di € 326.944/15 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione ovvero al pagamento di quell'importo diverso che emergerà in corso di causa quantificata mediante apposita CTU che in questa sede si richiede sempre maggiorata da interessi e rivalutazione nonché da indennità varie (quali da esproprio ovvero di vincolo) dovute come per legge; 3) Condannare ancora ed altresì le convenute in solido ovvero ciascuna secondo la rispettiva responsabilità al risarcimento dei danni tutto patrimoniali e non subiti dagli attori in conseguenza del comportamento omissivo tenuto dall'Iacp Futura Srl e dal Comune di Capaccio nell'intera vicenda anche per lucro cessante, la cui quantificazione si rimette al potere






equitativo del Tribunale ex art. 1226 cc; 4) In ogni caso condannare le Controparti in solido ovvero secondo le rispettive responsabilità al pagamento di spese diritti ed onorario di giudizio. *Valore controversia indeterminato.*

Salvis Juribus

Salerno li 31/10/11

avv. Ivan Lambiasi




24232



Comune di Capaccio. c/ptat Sintes scdls e Capaccio
Lise Comeli

UFFICIO DEL SERVIZIO POSTALE
FORMA DI SPEDIZIONE
7 NOV. 2011
DIREZIONE REGIONALE
CANTIERI DI S. GIUSEPPE - SALERNO



AVVOCATI LAMBIASI ASSOCIATI

COMUNE DI CAPACCIO

avv. Gaetano Lambiasi
avv. Ivan Lambiasi

★ 11 GIU. 2013
21919



TRIBUNALE DI SALERNO

G. I. dott. FORTUNATO

ATTO DI RIASSUNZIONE



PROCURA: Informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.Lgs n°28/10 della possibilità di ricorrere alla procedura di mediazione prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso decreto, delega, anche per questa fase, alla rappresentanza e difesa assistenza nel presente procedimento ed in qualsiasi suo ulteriore grado o fase, anche la riassunzione opposizione appello, reclamo precetto esecuzione individuale concorsuale, opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi, opposizione di terzo, ATP, l'avv. IVAN LAMBIASI conferendo gli ogni potere e facoltà di cui all'art. 84 cpc, compresi quelli di conciliare e transigere, sia stragiudizialmente che giudizialmente, chiamare terzi in causa e/o in garanzia, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo sia esecutivo, spiegare domande riconvenzionali, proporre impugnazioni, anche se di provvedimenti parziali e non definitivi, chiedere regolamento di competenza e/o di giurisdizione, rinunciare agli atti e/o accettare rinunzie, interrompere prescrizioni ed impedire decadenze, quietanzare ed incassare somme e/o titoli, oltre che farsi sostituire, autorizzando, ai sensi del D.Lgs n°136/03 e s.m.i. il trattamento dei dati personali al fine di tutelare i propri diritti, domiciliarsi nominare e delegare presso qualsiasi altro Foro - altri avvocati al quali fin d'ora sono concesse le stesse facoltà, tenendo per rato, valido e fermo ogni suo operato.
Eleggo domicilio nel suo studio in Salerno alla via G. Cuomo n°17

I sigg.ri D'Alessio Gennaro (dlsgrn59l18h703u) da Salerno rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Ivan Lambiasi ed elett.te dom.to presso il suo studio alla via G. Cuomo n°17

PREMESSO

- che con atto del 31/10/11 i sigg.ri D'Alessio Gennaro e D'Alessio Amelia citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno l'IACO Futura Srl ed il comune di Capaccio al fine di sentirli condannare in solido o secondo le rispettive responsabilità al pagamento delle residue indennità di esproprio e quelle di occupazione con riferimento al programma costruttivo PEEP del comune di Capaccio
- che alla prima udienza si costituivano in giudizio le controparti ed il G.I. rinviava per la trattazione all'udienza del 23/11/12;
- che in quella sede il procuratore dell'IACP Futura ha comunicato che la stessa con sentenza del 17/7/12 è stata dichiarata fallita dal tribunale di Salerno e per tale motivo il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio;
- che, allo stato, è interesse dell'attore proseguire il processo per cui lo stesso come rapp.to dom.to e difeso


CHIEDE

che l'adito G.I. fissi l'udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto.
Salvis Juribus
Salerno/ li 21/2/13

Stampa e firma del G.I. Fortunato

avv. Ivan Lambiasi
Per autentica

Via G. Cuomo n°17 - 84122 SALERNO - ☎ & 📠 +39-089-227021
via A. Russomanno n°22 - 84095 - GIFFONI V.P. (Sa) - ☎ & 📠 +39-089-866042
e-mail: lambiasiavvocatisa@tiscali.it
e-mail: lambiasiavvocatigvp@tiscali.it
PEC: lambiasiavvocati@postecert.it
partita iva 03948240654






15/4/13

Copia
conformi
I. LAMBIASI
62.18



19 APR. 2013



Il giudice
Kry
è presente in
giudizio l'11/13, in
file entro il 30/04
e 12/3/13


TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Depositato in Cancelleria
Oggi 22 FEB 2013
Il Direttore Amministrativo
Eugenio Gambardella

E' copia conforme all'originale a richiesta
dell'Avv. Ivano Lambiasi

Salerno, li 19 APR. 2013

Il funzionario giudiziario
Luigi Biondo





Copia studio

Avv. Emilio Grimaldi
AVVOCATURA COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Casa Comunale – Via Vittorio Emanuele, 1
Tel. 0828812218 Fax 0828813027
email: avvocatura@comune.capaccio.sa.it



TRIBUNALE DI SALERNO

Causa R.G. 9595/11
G.U. Dott.ssa Giuseppe Fortunato
Prossima udienza: 23/11/2012

MEMORIE
ex art 183 co. 6, I termine, cpc

PER il Comune di CAPACCIO, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Grimaldi
CONVENUTO

CONTRO

D'ALESSIO Gennaro e D'ALESSIO Amelia
ATTORI

IACP Futura srl
CONVENUTA

OGGETTO: RICHIESTA PAGAMENTYO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE.

Nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta, si insiste sulle eccezioni e le deduzioni preliminari e di merito già ivi formulate.

Si contesta, in particolare la legittimazione attiva degli attori.

Questi sono infatti – ove dimostrino in giudizio tale qualità - solo alcuni degli eredi del dante causa D'Alessio Guido per cui hanno titolo a richiedere l'indennizzo solo pro quota è non per l'intero.

Ricorre poi il difetto di legittimazione passiva del Comune convenuto.

Come già chiarito nella comparsa di costituzione e come provato dagli atti depositati, l'iniziativa finalizzata ad avviare il programma straordinario di edilizia agevolata-convenzionata è partita dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno (IACP).

Detto Istituto dichiarava di essere in possesso di contributi regionali (deliberazioni





delegante IACP di Salerno, non certo al Comune di Capaccio.

"La legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento dei danni per occupazione senza titolo è da escludersi in capo all'amministrazione titolare della procedura espropriativa nell'ipotesi in cui sia stato attribuito ad un delegato il potere di gestire in via diretta l'intero iter espropriativo, venendosi così a creare una separazione tra amministrazione titolare e soggetto responsabile degli eventuali danni per violazione delle regole procedurali." (Corte di Cassazione, Sezione I civile, Sentenza 30 marzo 2009, n. 7622)

Nel caso di specie il Comune (solo formalmente titolare, per disposizione di legge, della procedura espropriativa) ha conferito delega generale all'IACP di Salerno, soggetto istituzionalmente preposto agli interventi in materia di edilizia convenzionata e agevolata, che si è assunto tutti gli oneri finanziari presenti e futuri.

Ogni responsabilità non può che ricadere - oltre che sulla IACP Futura srl - solo sull'IACP di Salerno.

La domanda è infondata.

nel corso di procedura espropriativa è intervenuta l'accettazione dell'indennità di espropriazione da parte del soggetto espropriando cui è seguito il pagamento quasi integrale dell'indennizzo convenuto. Sono stati infatti corrisposti € 480.000,00 a fronte di un indennizzo totale di € 541.727,51 (vedi decreto prot. 25342/2005, in atti). Residuano quindi € 61.727,51, oltre interessi.

L'esplicita accettazione dell'indennità ed il pagamento pressoché totale escludono che possa, a posteriori, farsi riferimento ad altri criteri di quantificazione dell'indennità di esproprio. Per cui le somme oggi richieste da taluni degli eredi dell'espropriando sono del tutto ingiustificate.

Il Comune ha poi ripetutamente diffidato la IACP Futura srl a concludere la procedura espropriativa con la sottoscrizione dell'atto di cessione volontaria e l'integrale corresponsione dell'indennizzo concordato.

Tanto chiarisce, ancora una volta l'assenza di ogni responsabilità del Comune.

Da quanto risulta dalle verifiche catastali, la IACP Futura srl ha anche provveduto alla vendita di tutte le unità immobiliari realizzate, in tal modo disperdendo la





GR Campania n. 98/1989, n. 5294/1990, n. 3154/1993) e chiedeva l'approvazione del Piano con delega generale all'IACP di provvedere agli espropri ed all'acquisizione delle aree in capo al Comune con diritto di superficie "*ad aedificandum*" per anni 99 in favore dell'IACP.

L'IACP, oltre a curare tutta la procedura espropriativa, avrebbe provveduto al pagamento delle relative indennità, quale corrispettivo del diritto di superficie a suo favore, l'Istituto delegato era inoltre "*obbligato a farsi carico di eventuali futuri costi inerenti e/o conseguenti alla localizzazione dell'intervento tale da sollevare il Comune da ogni e qualunque onere finanziario*" (vedi delibera CC. N. 84/2001 e convenzione Rep. 2419 del 7/11/2001, in atti).

A sua volta l'IACP di Salerno trasferiva alla società IACP Futura Srl (già IACP Futura società cons. a resp. limitata) tutte le potestà e gli obblighi a suo carico scaturenti dalla delega generale ricevuta dal Comune.

Alla prova dei fatti si deve concludere che la IACP Futura altro non sia che una società di comodo creata e controllata dall'IACP di Salerno per sottrarsi agli obblighi assunti. Tanto è testimoniato dal fatto che la IACP Futura srl è direttamente controllata dall'IACP di Salerno della quale l'Istituto era ed è unico socio totalitario; inoltre, "*il cui legale rappresentante [della IACP Futura] è, per statuto, il presidente pro tempore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Salerno*".

In tale contesto è evidente che nessuna responsabilità per pretesi danni o indennizzi può configurarsi per il Comune di Capaccio. Detta responsabilità può essere posta a carico della IACP Futura srl o dell'IACP di Salerno, soggetto che questa controlla e che gli ha trasferito il potere espropriativo ed i relativi oneri già direttamente assunti nei confronti del Comune di Capaccio.

L'unico ruolo svolto da Comune convenuto nella vicenda in esame è stato quello di approvare il piano straordinario di intervento (come imposto dalla legge) su espressa richiesta dell'IACP di Salerno il quale, ancora su sua richiesta, è stato delegato a tutte le procedure espropriative, assumendosene tutti gli oneri finanziari, anche sulla base di finanziamenti regionali a tale istituto concessi.

Ogni azione di danno va quindi rivolta alla IACP Futura srl ovvero al suo





garanzia per le obbligazioni assunte sia nei confronti del Comune che del soggetto espropriando.

Le vendite effettuate sono all'evidenza illegittime ed irregolari ed infatti, in assenza sia del decreto di espropriazione (non adottabile a seguito della dichiarazione di voler procedere alla cessione volontaria) sia dell'atto di cessione in corso di espropriazione, non vi è la necessaria continuità delle trascrizioni, dal D'Alessio al Comune di Capaccio, da questo alla IACP Futura - per il diritto di superficie - e da quest'ultima ai singoli acquirenti degli immobili edificati in diritto di superficie.

P.Q.M.


Il Comune di Capaccio, come sopra rappresentato e difeso, chiede al Tribunale adito di voler così decidere:


- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quella del Giudice amministrativo;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori per le quote di pertinenza degli altri eredi di D'Alessio Guido;
- in subordine e nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda proposta contro il Comune per difetto di legittimazione passiva, stante la delega generale conferita alla IACP;
- in via gradata, dichiarare dovute - pro quota - le sole somme scaturenti dall'accettazione dell'indennità calcolata in corso di procedura ed accettata dal dante causa degli attori, detratte le somme lorde già corrisposte, oltre interessi;
- nella denegata ipotesi di condanna del Comune al pagamento dell'indennizzo, subordinare ogni pagamento alla trascrizione a favore del Comune delle aree espropriate o cedute.

Vittoria di spese.

Capaccio, 25/07/2012

Avv. Emilio Grimaldi





(ALCANTO 12)

IL COMMISSARIO AD ACTA

Verbale n. 6/0217



8

Il giorno 30 del mese di Maggio 2017 alle ore 19,30, presso lo studio dell'Avvocato Fiorillo in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31 sono presenti:

- L'Avv. Vincenzo Fiorillo legale dei germani D'alessio;
- L'Avv. Giovanni De martino legale dei germani D'alessio;
- L'ing. Ciro Marino, tecnico di fiducia dei germani D'Alessio;
- il Dott. Massimo Vitale – Commissario ad acta;
- il Segretario generale Dott. Andrea D'Amore;
- l'Avv. Antonio Pizzi – quale legale del Comune di Capaccio nel causa in essere;
- il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Area VI - Ing. Carmine Greco;

per proseguire nelle attività di cui al giudizio di ottemperanza disposto dalla prima Sezione del Tar Salerno n. 2048/2015 e n.1794/2016 con riferimento ai giudizi ruolo generale n. 681/2014 e n. 813/2016.

Pertanto, di seguito a precedenti incontri si procede a stilare il presente verbale al fine di definire compiutamente le procedure disposte dal Tar in merito alla possibilità di addivenire ad una ipotesi transattiva della problematica.

Dopo ampia discussione, il Dott. Massimo Vitale rappresenta e riassume che nelle riunioni sinora avute non si è giunti alla definizione bonaria della vertenza in quanto diverse sono le posizioni tecniche con riferimento alla quantificazione dell'importo complessivo. E tal proposito ci si rifà alle perizie acquisite sia da parte del responsabile del procedimento Ing. Carmine Greco - Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Area VI e sia da parte del Tecnico di parte Ing. Ciro Marino, - tecnico di fiducia dei germani D'Alessio.

L'avv. Fiorillo interviene ancor prima della disamina delle diverse posizioni assunte nelle citate relazioni ed evidenzia di aver riscontrato che alle luce di recente giurisprudenza del Consiglio di Stato – Sentenza n. 4457 del 25 ottobre 2016 –, di cui si fornisce copia che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale, il valore venale dell'immobile, sia con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno e sia con riferimento alla eventuale acquisizione ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, deve essere quantificato comprendendo il valore all'attualità non solo del suolo occupato, ma anche delle opere che su di esso sono state realizzate.

Per tale motivo sottolinea che la relazione dell'ing. Greco, corretta laddove individua il valore di riferimento, in quello venale calcolato all'attualità, non è però condivisibile laddove compie una valutazione unicamente del fondo (peraltro inferiore all'effettivo valore venale del suolo medesimo), senza avere in considerazione il valore delle costruzioni realizzate su detto fondo dalla società IACP Futura srl.

Per tale motivo, l'avv. Fiorillo, invita il Sig. Commissario ad acta, a tenere in considerazione, nei provvedimenti che riterrà di assumere, la indicata giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alla corretta valorizzazione dell'immobile in questione (comprensiva dunque del valore venale, da calcolarsi all'attualità, sia del suolo che delle costruzioni che su di esso insistono).

L'avv. Pizzi quale legale dell'Ente contesta le richieste di parte ricorrente e chiede che le somme dovute ex art. 42 bis dpr n. 327/2001 sia determinate in conformità della relazione tecnica effettuate dal responsabile del procedimento Ing. Carmine Greco - Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Area VI.

Il Dott. Massimo Vitale, in qualità di Commissario ad acta non ritiene in questa sede uniformarsi a quanto evidenziato dall'Avv. Fiorillo, anche per la entità delle somme da determinarsi, e con il presente riferimento ad un giudicato che deve essere compatibile con il procedimento "de quo".

Non ritenere conclusa definitivamente la discussione in merito alla determinazione di una ipotesi di ripartimento bonario, si riserva di determinarsi in tempi brevi avendo cura di fornire tempestive comunicazioni alle parti ricorrenti.

Del che è verbale

Letto confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Massimo Vitale

IL LEGALE DEI GERMANI D'ALESSIO

Avv. Vincenzo Fiorillo;

IL LEGALE DEI GERMANI D'ALESSIO

Avv. Giovanni Di martino

IL TECNICO DI FIDUCIA DEI GERMANI D'ALESSIO

Ing. Ciro Marino

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Andrea D'Amore

IL LEGALE DEL COMUNE DI CAPACCIO

Avv. Antonio Pizzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Ing. Carmine Greco





Archivio selezionato: Massime

Autorità: Consiglio di Stato sez. IV

Data: 25/10/2016

n. 4457

Parti: L.R. C. Comune di Maltignano

Fonti: Rivista Giuridica dell'Edilizia 2016, 6, I, 1074

Classificazioni: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (o PUBBLICA UTILITÀ) - Occupazione illegittima - - effetti

Occupazione d'urgenza - Occupazione senza titolo - Effetti - Acquisizione sanante - Indennità - Determinazione - Va computata con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione - Irreversibile trasformazione del bene - Valutazione - Necessità.

L'indennità ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 deve essere computata con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, fermo restando che il valore di mercato del bene va determinato tenendo conto delle caratteristiche attuali di quest'ultimo e, quindi, anche dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta.

(Riforma T.A.R. Marche, Sez. I, 6 novembre 2015 n. 798).


Note giurisprudenziali

Rivista Giuridica dell'Edilizia, 2016, 6, 01, 1075

La pronuncia contiene rilevanti puntualizzazioni in ordine alla determinazione dell'indennità ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Il Collegio ha innanzitutto evidenziato che, nonostante l'art. 42-bis non espliciti la regola per cui il computo dell'indennità debba essere riportato al valore del bene al momento dell'acquisizione sanante, la giurisprudenza è orientata in tal senso, come rilevato dalla Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71 (su cui si veda G. Mari-G. Strazza, *L'acquisizione sanante (art. 42-bis t.u.e.) alla luce della Corte costituzionale 30 aprile 2015 n. 71*, in questa Rivista, 4, 2015). La Consulta ha infatti precisato che "la norma prevede (...) la corresponsione di un indennizzo determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso, sicché non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione". Secondo il T.A.R., tale parametro non costituisce "per il privato un ristoro economico svantaggioso, atteso che la disposizione in esame risponde ad una finalità di favore per l'espropriato, nella misura in cui sottintende che il valore venale del bene cui la norma si riferisce comprende non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate (le quali, ove la p.a. non procedesse all'acquisizione, sarebbero soggette ad accessione a favore del privato in applicazione degli ordinari canoni civilistici)". Per quanto riguarda la somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10% del valore venale del bene, la Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71, cit., ha affermato che costituisce un importo ulteriore, non previsto per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile, per il quale il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall'onere della relativa prova. Per il T.A.R., "tale conclusione trova ulteriore conferma nel recente arresto della Corte di Cassazione (sez. un., 25 luglio 2016 nr. 15283), in cui si è affermato — in disparte le questioni di giurisdizione, che qui non rilevano — che l'indennizzo dovuto a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis è unitario e ricomprensivo, ai fini della sua integralità, oltre che della voce relativa al valore venale, anche delle voci afferenti al pregiudizio non patrimoniale e all'interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione".

Utente: . FIORILLO - www.iusexplorer.it - 29.05.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156





Autorità: Consiglio di Stato sez. IV

Data: 25/10/2016

n. 4457

Classificazioni: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (o PUBBLICA UTILITÀ) - Occupazione illegittima - - effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 1458 del 2016, proposto dal signor Lu. Ro., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l'avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18,

contro

il COMUNE DI MALTIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso l'avv. Livia Ranuzzi in Roma, viale del Vignola, 5,

per l'annullamento e/o la riforma parziale,

previa sospensione dell'esecuzione,

della sentenza del T.A.R. delle Marche nr. 798 del 6 novembre 2015, notificata dagli appellanti in data 23 dicembre 2015, che, accertata l'assenza di un valido titolo di trasferimento del diritto di proprietà sul terreno degli appellanti nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, ha accolto i motivi aggiunti ed ha disposto che il Comune deve scegliere tra l'emanazione di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327, e l'immediata restituzione del bene, previa riduzione in pristino, nella parte in cui si è

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



stabilito che la liquidazione ex art. 42-bis "deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge", e non il valore al momento dell'occupazione attualizzato, escludendo il 5% per ogni anno di occupazione e il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale del valore venale del bene.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maltignano;

Viste le memorie prodotte dall'appellante (in data 2 settembre 2016) e dal Comune (in data 1 settembre 2016) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Follieri per l'appellante e l'avv. Ortenzi per il Comune di Maltignano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto **FATTO**

Il signor Lu. Ro., in proprio e quale erede del fratello, signor An. Ma. Lu. Ro., ha impugnato in parte qua la sentenza con la quale il T.A.R. delle Marche, nell'accogliere i motivi aggiunti da lui proposti a integrazione di un ricorso originario avente a oggetto la illegittima occupazione di suoli in sua proprietà da parte del Comune di Maltignano, ha stabilito, per l'ipotesi di emanazione da parte del detto Comune di un provvedimento ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327, che la liquidazione avrebbe dovuto essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più gli eventuali accessori di legge.

A sostegno dell'appello, l'istante ha dedotto, prelieve precisazioni in fatto, la violazione del citato art. 42-bis, d.P.R. nr. 327/2001 e l'errore nella valutazione della controversia sotto tre profili: il primo concernente il parametro applicato per il calcolo del valore venale del bene, il secondo attinente al mancato riconoscimento del 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ed infine il terzo profilo riguardante il mancato riconoscimento del 5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo.

L'odierno appellante ha, altresì, chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 1 aprile 2016, si è costituita l'Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell'appello e instando per la conferma della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 7 aprile 2016, fissata per l'esame della domanda cautelare, quod è stato differito sull'accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.



In seguito, le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi con il deposito di memorie.

All'udienza del 22 settembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto DIRITTO

1. Nel 1989 i germani Lu. e An. Ma. Lu. Ro. hanno stipulato con il Comune di Maltignano un accordo transattivo con cui si impegnavano a rinunciare ad alcuni ricorsi promossi avverso gli atti di procedimenti espropriativi avviati su aree di loro proprietà, mentre il Comune si impegnavano a revocare i predetti provvedimenti; inoltre, i signori Ro. si obbligavano a concedere al Comune l'immediata disponibilità delle aree in oggetto, dietro condizione che il Comune, in cambio, approvasse due piani di lottizzazione per le zone omogenee B3 e C3 (in cui ricadevano altri suoli in loro disponibilità).

In seguito, i suoli oggetto della cessione sono stati effettivamente concessi in uso al Comune, il quale ha realizzato su di essi delle opere pubbliche, mentre i signori Ro. hanno ottenuto l'approvazione del piano di lottizzazione B3, ma non anche quella del piano di lottizzazione C3.

1.1. Nel 1996, i germani Ro. hanno citato in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento all'accordo transattivo suindicato e il risarcimento dei danni da questo determinati.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e, previa C.T.U., ha condannato l'Amministrazione al pagamento a favore dei ricorrenti dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ., in relazione all'indebito arricchimento conseguito dal Comune per effetto della cessione dei suoli non accompagnata dall'approvazione dei due piani di lottizzazione.

La suddetta decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona, la quale, nel qualificare l'accordo intercorso tra i fratelli Ro. e il Comune come accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione ha successivamente confermato la predetta statuizione.

1.2. Il signor Lu. Ro., in proprio e quale erede del fratello (nelle more deceduto), ha riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. delle Marche riproponendo in un primo momento le domande avanzate in sede civile, mentre con successivi motivi aggiunti ha chiesto, altresì, la condanna del Comune alla restituzione dei fondi previa riduzione in pristino e, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'espropriazione sostanziale subita.

Con la sentenza oggetto del presente gravame, il T.A.R. ha accolto i motivi aggiunti, imponendo al Comune di scegliere alternativamente tra l'emanazione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, e la immediata restituzione del bene; per il primo caso, ha stabilito, in considerazione dell'assenza di un'occupazione illegittima, che il risarcimento da liquidare dovesse essere limitato al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento.

2. Con l'odierno appello, l'originario istante insorge avverso la sentenza suindicata, per le parti da lui ritenute non soddisfattive della propria pretesa.

Invero, parte appellante concorda con la prescrizione impartita al Comune dal giudice di prime cure



l'alternativa tra l'emanazione del provvedimento di c.d. acquisizione sanante o l'immediata restituzione del bene, previa riduzione in pristino; tuttavia, egli censura la sentenza in epigrafe sotto tre aspetti:

- il primo concerne la decisione di prendere a riferimento per il calcolo del valore venale del bene il momento dell'emanazione del provvedimento anziché quello della consegna del bene, attualizzandolo;

- il secondo profilo riguarda l'esclusione del ristoro del 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

- infine, il terzo profilo di doglianza si riferisce all'esclusione del risarcimento del 5% annuo per il periodo di occupazione illegittima, a far data dal 15 dicembre 1996, momento al quale l'appellante riconduce l'inizio dell'occupazione sine titolo.

3. La ricostruzione in fatto che precede, corrispondente a quella ricavabile dagli atti e da quella operata dal giudice di prime cure, non risulta contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

4. Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato, e merita quindi accoglimento entro i limiti di seguito esposti.

5. In particolare, è destituita di fondatezza la critica alla decisione del primo giudice di prendere a riferimento per il calcolo del valore venale del bene il momento dell'adozione dell'eventuale provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. nr. 327/2001.

Difatti, ad avviso dell'odierno ricorrente, il T.A.R. avrebbe dovuto ancorare la liquidazione dell'indennità al valore venale del bene al momento della consegna al Comune, attualizzandolo ad oggi, sul rilievo che, contrariamente, si darebbe luogo ad un ingiusto danno per il proprietario, atteso che le aree in questione, secondo la caratterizzazione e la destinazione attuale, presenterebbero un valore inferiore.

5.1. Tale impostazione non appare condivisibile.

5.1.1. Infatti, sebbene il citato art. 42-bis non espliciti la regola per cui il computo dell'indennità va riportato al valore del bene al momento dell'acquisizione sanante, la giurisprudenza è pacificamente orientata in tal senso, come ampiamente rilevato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza del 30 aprile 2015, nr. 71.

In tale sede, si è precisato che "...la norma prevede bensì la corresponsione di un indennizzo determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso, sicché non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione".

5.1.2. Esclude, inoltre, il Collegio che dall'applicazione del parametro anzidetto possa configurarsi per il privato un ristoro economico svantaggioso, atteso che la disposizione in esame risponde ad una finalità di favore per l'espropriato, nella misura in cui sottintende che il valore venale del bene cui la norma si riferisce comprende non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate (le quali, ove la p.a. non procedesse all'acquisizione, sarebbero soggette ad accessione a favore del privato in applicazione degli ordinari canoni civilistici).

5.2. Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha stabilito che l'indennità spettante ex art. 42-bis, d.P.R. nr. 327/2001 debba essere computata con riferimento alla data di emissione del

provvedimento (ferma restando la precisazione, appena fatta, per cui il valore di mercato va determinato tenendo conto delle caratteristiche attuali del bene e, quindi, anche dell'irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta).



6. Invece, è fondata e pertanto meritevole di positiva deliberazione la seconda doglianza, relativa alla mancata liquidazione dell'indennizzo pari al 10% del valore venale, con la dovuta puntualizzazione preliminare che tale quantificazione forfettaria è prevista dalla norma per il solo pregiudizio patrimoniale e non anche per quello patrimoniale, come vorrebbe l'appellante.

6.1. Al riguardo, nella già citata sentenza nr. 71/2015 la Corte costituzionale ha affermato che la somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10% del valore venale del bene, costituisce un importo ulteriore, non previsto per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile, per il quale il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall'onere della relativa prova.

6.2. Si osserva che, già prima della richiamata pronuncia, una parte della giurisprudenza di merito era orientata nel senso di ritenere che l'art. 42-bis, comma 1, laddove prevede la ridetta voce del 10% per il pregiudizio non patrimoniale, istituisce un meccanismo di liquidazione automatica del citato profilo di danno che prescinde da una specifica allegazione e dimostrazione dello stesso.

6.3. Tale conclusione trova ulteriore conferma nel recente arresto della Corte di Cassazione (sez. un., 25 luglio 2016, nr. 15283), in cui si è affermato - in disparte le questioni di giurisdizione, che qui non rilevano - che l'indennizzo dovuto a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis è unitario e ricomprensivo, ai fini della sua integralità, oltre che della voce relativa al valore venale, anche delle voci afferenti al pregiudizio non patrimoniale e all'interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione.

6.4. Deve, pertanto, ritenersi superato l'orientamento - peraltro non unanime - secondo cui la previsione dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito dal proprietario spogliato del proprio diritto, anche nell'ipotesi di cui all'art. 42-bis, non dava luogo ad alcuna automatica attribuzione di una somma a tale titolo, dovendo in ogni caso accertarsi la sussistenza e natura del detto pregiudizio, nonché la sussistenza di un nesso di causalità che consentisse di attribuire il detto pregiudizio all'attività e/o ai comportamenti della p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2013, nr. 76).

6.5. In definitiva, in accoglimento dell'appello in parte qua, la sentenza in epigrafe va riformata nella parte in cui non riconosce l'indennizzo del 10% del valore venale per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, una volta acclarato che la liquidazione della succitata posta è dovuta in via automatica per il solo fatto dell'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, senza la necessità di alcuna prova dell'effettiva sussistenza del danno in questione.

7. È, altresì, fondata la censura relativa al mancato riconoscimento dell'interesse del 5% annuo sul valore venale per l'occupazione sine titolo.

7.1. Al riguardo, va innanzi tutto rilevato che è priva di pregio l'eccezione di parte appellata secondo cui non è stata formulata alcuna domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, dovendo la stessa ricondursi alla domanda formulata col ricorso introduttivo del giudizio, non superata in parte qua dai successivi motivi aggiunti.

7.2. Nel merito, dall'esposizione in fatto della vicenda per cui è causa emerge che l'accordo stipulato tra le parti nel 1989 aveva subordinato il trasferimento della proprietà alla condizione sospensiva della previa approvazione delle convenzioni di lottizzazione B3 e C3; la seconda di queste non è mai stata adottata, e conseguentemente la condizione non si è avverata e l'accordo ha perso efficacia con effetto dalla sua stipulazione.

Non può pertanto convenirsi con il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto insussistente nella

Disu
[Signature]

[Signature] *Bo* *[Signature]*

[Signature]

[Signature]



specie un'occupazione illegittima dei terreni, sul semplice assunto che l'apprensione era stata autorizzata dagli accordi del 1989; in tal modo, si è obliterato il rilevante fatto che, per effetto del mancato avveramento della condizione dell'approvazione della lottizzazione C3, l'occupazione dei suoli si configurava come illecita ab origine.

Così stando le cose, questa Sezione reputa doversi riconoscere all'odierno appellante, in ipotesi di adozione di un decreto di acquisizione ai sensi del più volte citato art. 42-bis, anche la voce del 5% annuo del valore venale per il periodo di occupazione illegittima; con la puntualizzazione che, sebbene - come si è visto - l'illegittimità ricorra fin dal momento iniziale di apprensione dei fondi, l'odierno appellante ha ritenuto di fissare il dies a quo della relativa domanda risarcitoria alla data del 16 dicembre 1996, momento a cui questa Sezione non può che attenersi, per evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione.

8. In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, si impone una riforma parziale della sentenza in epigrafe, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

L'Amministrazione comunale, ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. nr. 327/2001, ove si orienti in tal senso (e non, invece, per la restituito in integrum che costituisce l'altra opzione posta dalla sentenza impugnata), è tenuta a conformarsi ai seguenti criteri: l'appellante, per effetto dell'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione, avrà diritto alla liquidazione di una somma costituita dal valore venale del bene calcolato al momento dell'emanazione del provvedimento de quo, con le precisazioni di cui sopra, nonché, in aggiunta, dal 10% del valore venale (come sopra determinato) a ristoro del pregiudizio non patrimoniale e, infine, dal 5% annuo sul valore venale (come sopra determinato) a far data dal 16 dicembre 1996 per il periodo di occupazione illegittima.

Solo dal versamento della suddetta somma all'espropriato potrà discendere il prodursi dell'effetto ablativo della proprietà.

9. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr. ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, nr. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, nr. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

10. Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, e anche della novità delle questioni giuridiche trattate, può disporsi la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e lo respinge per il resto, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte ulteriore i motivi aggiunti di primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 OTT. 2016.


Note

Utente: . FIORILLO - www.iusexplorer.it - 29.05.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Car

Car





Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)



AREA VI^: Servizi Tecnologici per il territorio - Opere e Lavori Pubblici - Tecnologie
- Ecologia - Espropri - Servizi Idrici

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio Paestum (SA) - C.F. 81001170653 - P.I. 00753770650
Tel.+39 (0828) 812111 Facsimile +39 (0828) 812239 E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it

OGGETTO: T.A.R. Campania - Salerno - Sezione I - Sentenza n. 1794/2016 - Maria D'Alessio contro comune di Capaccio Paestum.

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Verbale n. 1

Il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 11,00 presso l'Ufficio LL.PP. del comune di Capaccio Paestum è presente il Dott. Vincenzo Amendola Vice Prefetto per ottemperare giusta delega conferita dal Sig. Prefetto della Provincia di Salerno, trasmessa anche al comune di Capaccio Paestum, a quanto statuito dalla prima Sezione del T.A.R. Salerno n. 2048/2015 e n. 1794/2016 con riferimento ai giudizi ruolo generale n. 681/2014 e n. 813/2016.

Come atto prioritario il Commissario individua nella persona dell'Ing. Carmine Greco il Responsabile del procedimento e lo incarica di rendere una relazione con riferimento agli eventuali provvedimenti adottati dal comune per la fattispecie per la quale è stato nominato Commissario ad Acta.

Assegna allo stesso termine fino al 12/01/2017 per la redazione della predetta relazione che deve essere posta a disposizione del Commissario insieme al relativo fascicolo. Incarica lo stesso a richiedere al Responsabile dell'Ufficio Finanziario del comune la disponibilità finanziaria per gli adottandi atti nonché di rendere edotti gli interessati dell'avvenuto insediamento del Commissario ad Acta mediante la trasmissione agli stessi della copia del presente verbale.

Il Commissario ad Acta aggiorna la prossima seduta al 12/01/2017 con riserva di comunicare l'orario.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ad Acta Dott. Vincenzo Amendola

Il Responsabile del Procedimento Ing. Carmine Greco



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo



Area VI: Coordinamento VI Area - LL.PP. – Servizi idrici – Espropria
Pubblica illuminazione – Ambiente – Agricoltura - Sanità

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770653
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 812.239 E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it



Prot. N. 21507

Capaccio Paestum, 13 Giugno 2017

Oggetto: *Relazione - Esecuzione Sentenza TAR n. 2048/2015 e n. 1794/2016 con riferimento ai giudizi ruolo generale n. 681/2014 e n. 813/2016. Note prot. n. 861 del 10/01/2017 e prot. n. 16143 del 02/05/2017 – Integrazioni.*

Il sottoscritto, dott. Ing. Carmine Greco, responsabile dell'AREA VI, visto il "Verbale di Insediamento del Commissario ad Acta" prot. n. 42162 del 13/12/2016 con il quale è stato incaricato di redigere una relazione sugli eventuali provvedimenti adottati dal comune di Capaccio Paestum, riporta di seguito la quantificazione del risarcimento secondo le disposizioni dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ad integrazione e completamento delle precedenti note di cui in oggetto.

Infatti, con nota prot. n. 861 del 10/01/2017, che qui si richiama integralmente, si determinava il valore economico dovuto ai sensi dell'Art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. che qui si riporta il riepilogo:

“

RIEPILOGO

Pregiudizio Patrimoniale = € 965.032,00

Risarcimento per l'occupazione illegittima = € 439.457,13

Pregiudizio non patrimoniale = € 193.006,40

Totale Risarcimento calcolato = € 1.597.495,53

Acconti già versati salvo calcolo degli interessi = € 400.000,00

Risarcimento = € 1.597.495,53 - € 400.000,00 = € 1.197.495,53

TOTALE DA RISARCIRE alla Sig.ra Maria D'Alessio (proprietaria della quota di 1/3) = € 1.197.495,53 : 3 = € 399.165,17 “

dove si rileva che sugli acconti già versati, pari ad € 400.000,00, restava da determinare gli interessi maturati che, ovviamente, vanno decurtati dall'importo totale dovuto.

Mentre con la nota prot. n. 16143 del 02/05/2017, che qui si richiama integralmente, con la quale si controdeduceva ad una nota del tecnico di parte, Ing. Ciro MARINO, e si confermava il quadro riepilogativo di cui alla prima relazione del 10/01/2017 prot. 861, sostanzialmente si giustificava il valore venale unitario posto a base di calcolo (per analogia posto pari ad €/mq 50,00 relativa alle Z.T.O. "B1") della parte edificata in quanto è area PEEP e non propriamente Z.T.O. "B1". A suffraggio di tale assunto, per un caso analogo in Capaccio Scalo, quindi già una zona più importante per la quale la succitata deliberazione di C.C. n. 44 del 14/06/2011 riporta per le Z.T.O. B1 un valore nettamente superiore e pari ad €/mq 80,00, in un contenzioso simile, giusta sentenza n. 186/2013 prot. Reg. Gen. n. 768/07, il C.T.U. ha determinato il valore di mercato delle aree ricadenti in zona PEEP in €/mq 45.000 mentre in Z.T.O. B2 in €/mq 95.000: ancora una



volta si ha contezza che il principio utilizzato dallo scrivente, ovvero il calcolo riprodotto nella prima relazione del 10/01/2017 prot. 861, è confermato in quanto il valore venale delle aree PEEP sono effettivamente inferiori ai valori venali delle Z.T.O. "B".



Di seguito si riportano nuovamente i calcoli di cui alla nota prot. n. 861 del 10/01/2017 calcolando anche gli interessi maturati sulle somme anticipate (€ 400.000,00).

CALCOLO PREGIUDIZIO PATRIMONIALE (ex art. 42 bis)

Visto il comma 3 dell'art. 42 bis *"Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se agli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma"*.

CALCOLO DEL VALORE VENALE

I beni oggetto di valutazione sono ubicati in Capaccio Paestum ed identificati in catasto al foglio 23 part.lla 469 (di mq 4.186) e 515 ex 467 (di mq 17.300). Dalla sovrapposizione del foglio di mappa catastale sul P.R.G. in vigore, la part.lla 469 (di mq 4.186) ricade in parte in aree di parcheggio pubblico ed in parte in zona G3 di verde pubblico, mentre la part.lla 515 ex 467 (di mq 17.300) ricade in area P.E.E.P. comparto soggetto a P.P. ex legge 167.

Vista le delibere del Consiglio Comunale N. 53 del 25/06/2014 e la n. 15 del 28/01/2015 entrambi ad oggetto "Art. 172 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, lett. C - Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18/04/1962, n.167, - del 22/10/1971, n. 865 - del 25/08/1988, n. 457 - Approvazione" nelle quali venivano quantificati i valori di esproprio in: €/mq 18,10 per le aree destinate ad urbanizzazioni primarie (strade, parcheggio aree a verde etc.) e €/mq 36,20 aree fabbricabili da destinare alla residenza e alle attività produttive, destinate all'insediamento dei privati (lotti edificabili previa assegnazione in diritto di proprietà).

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 14/06/2011 "Art. 2, Lett. B) D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, fissazione valore venale aree edificabili. Provvedimenti" con la quale sono stati fissati i valori utilizzati ai fini della determinazione della base imponibile per l'I.C.I dove per la località "Rettifilo" sono indicati €/mq 50,00 per le aree con destinazione "B1 - Di completamento a prevalente destinazione residenziale a bassa densità" e €/mq 20,00 sia per le aree con destinazione "G3 - Verde" che per le aree con destinazione "G4 - Parcheggio".

Visti anche i valori accertati recentemente da Parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania, relativi agli atti di cessione volontaria di n. 3 lotti di terreno ubicati nell'area P.I.P., in Via La Pila, località Sabatella di Capaccio Paestum (SA), atti di accertamento con adesione n. TEDAR0100016/2016 relativo all'atto registrato l'01-08-2014 serie 1T numero 000549, n. TEDAR0100017/2016 relativo all'atto registrato il 31-07-2014 serie 1T numero 000547 e n. TEDAR0100018/2016 relativo all'atto registrato il 31-07-2014 serie 1T numero







000543, ossia di €/mq 24,00 per le aree destinate ad urbanizzazioni primarie (strade, parcheggio aree a verde etc.)

visti i valori €/mq:

v1= (valore a mq aree di Parcheggio e di verde pubblico)= €/mq 24,00

v2= (valore a mq aree edificabili)= €/mq 50,00

viste le superfici delle part. lle 469 e 467:

s1= Superficie part. 469 = mq 4.168

s2= Superficie part. 467 = mq 17.300

Si procederà al calcolo del valore venale:

Vv1= valore venale part. 469 = v1 x s1 = mq 4.168 x € 24,00 = € 100.032,00

Vv2= valore venale part. 467 = v2 x s2 = mq 17.300 x € 50,00 = € 865.000,00

Quindi:

Valore Venale = Vv1+Vv2= € 100.032,00 + € 865.000,00 = € 965.032,00

Pregiudizio Patrimoniale = Valore Venale = € 965.032,00

CALCOLO RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Visto il comma 3 dell'art. 42 bis "*Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se agli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.*"

Visto la sentenza in oggetto, dalla quale si evince che il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima va calcolato a far data dalla cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19/10/2001 per inutile decorso dei termini, quindi dal 19/10/2006. Visto il decreto prot. 5865 del 09/02/2007, a richiesta della società IACP Futura e previa deliberazione n. 3 del 08/02/2007, nella quale il Funzionario responsabile prorogava al 31/12/2007 il termine per il completamento delle procedure espropriative.

Quindi:

Pregiudizio patrimoniale = € 965.032,00 x 5% annuo dal 01/01/2008

Interesse annuo = € 965.032,00 x 0,05 = € 48.251,60

Interessi dovuti = € 48.251,60 : 365 = € 132,20 x 3451 giorni* = € 456.208,96

Risarcimento per l'occupazione illegittima = € 456.208,96

* Calcolo effettuato al 13/06/2017

CALCOLO PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE (ex art. 42 bis)

Visto il comma 5 dell'art. 42 bis "*Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato ad essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.*"





Pregiudizio non patrimoniale = 20% del Valore Venale = € 965.032,00 x 0,193.006,40

RIEPILOGO

Pregiudizio Patrimoniale = € 965.032,00

Risarcimento per l'occupazione illegittima = € 456.208,96

Pregiudizio non patrimoniale = € 193.006,40

Totale Risarcimento calcolato = € 1.614.247,36

Ai quali vanno sottratte le somme già versate a titolo di acconto dalla I.A.C.P. Futura Società Consortile a R.L. a favore dell'Avv. Guido D'Alessio, comprensive degli interessi legali come riportato nel prospetto sottostante:

Pagamenti effettuati dalla I.A.C.P. Futura Società Consortile a R.L.			
EURO	DATA BONIFICO	INTERESSI LEGALI AL 13/06/2017	TOTALE
€ 100.000,00	21/12/2005	€ 20.329,04	€ 120.329,04
€ 50.000,00	24/02/2006	€ 9.941,91	€ 59.941,91
€ 200.000,00	16/10/2007	€ 31.562,20	€ 231.562,20
€ 50.000,00	27/01/2010	€ 4.589,17	€ 54.589,17
€ 400.000,00		€ 66.422,32	€ 466.422,32

* Si allega copia dei bonifici e calcolo esteso degli interessi legali - All. "A".


Totale Risarcimento calcolato - Acconti già versati dalla I.A.C.P. Futura Società Consortile a R.L. = € 1.614.247,36 - € 466.422,32 = € 1.147.825,04

TOTALE DA RISARCIRE alla Sig.ra Maria D'Alessio (proprietaria della quota di 1/3) = € 1.147.825,04 : 3 = € 382.608,35

Con quanto sopra esposto lo scrivente ritiene di aver adempiuto alle richieste in oggetto, restando a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile AREA VI


Dott. Ing. Carmine Greco





ALLEGATO "A"

Copia dei bonifici e calcolo esteso degli interessi legali sulle somme già versate a titolo di acconto dalla I.A.C.P. Futura Società Consortile a R.L. a favore dell'Avv. Guido D'Alessio



Faint vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



SALERNO (6500)

27/01/2010

I.A.C.P. FUTURA S. CON.LE A R.L.
VIA RAFFAELE CONFORTI 17
84122 SALERNO SA

Operatore: OI29084
Ordine n. 6500/865262

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle Vostre disposizioni esibite da LE PIANE UMBERTO, abbiamo registrato sul conto corrente n. 39062, presso la dipendenza di SALERNO (6500), i seguenti movimenti:


BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA			
addebito	EURO	50.004,50	valuta 27/01/2010

Per conto di: IACP FUTURA
A Favore: AVV GUIDO D ALESSIO
c/o ABI: 03296 CAB: 01601 BANCA FIDEURAM SPA CONTO: 66127765 CIN: G
IBAN: IT80G0329601601000066127765
Causale beneficiario: IV ACCONTO ACQUISIZIONE SUOLO CAPACCIO
Divisa: EUR Importo: 50.000,00
C.R.O.: 82025306912
Commissioni

EURO 4,50

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Dai il tuo contributo a Telethon per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche.
Le nostre filiali sono aperte straordinariamente anche venerdì 11 e sabato 12 dicembre
fino a tarda sera per accogliere la tua donazione.



Calcolo Interessi Legali



Capitale: € 50.000,00

Data Iniziale: 27/01/2010

Data Finale: 13/06/2017


Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
27/01/2010	31/12/2010	€ 50.000,00	1,00%	338	€ 463,01
01/01/2011	31/12/2011	€ 50.000,00	1,50%	365	€ 750,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 50.000,00	2,50%	731	€ 2.503,42
01/01/2014	31/12/2014	€ 50.000,00	1,00%	365	€ 500,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 50.000,00	0,50%	365	€ 250,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 50.000,00	0,20%	366	€ 100,27
01/01/2017	13/06/2017	€ 50.000,00	0,10%	164	€ 22,47

Totale colonna giorni: 2694

Totale interessi legali: € 4.589,17

Capitale + interessi legali: € 54.589,17



✓



8

SALERNO (6500)

16/10/2007

Operatore: AOILGMA
Ordine n. 6500/671496

I.A.C.P. FUTURA S. CON.LE A R.L.
VIA RAFFAELE CONFORTI 17
84122 SALERNO SA

Favorite prendere nota che, in conformita' alle norme contrattuali in vigore, ed alle disposizioni ricevute da CAMMARANO RAFFAELE, abbiamo registrato sul conto corrente n. 3702, presso la dipendenza di SALERNO (6500), i seguenti movimenti:

BONIFICI RETE NAZIONALE INTERBANCARIA
addebito EURO 200.004,50
valuta 16/10/2007


Per conto di: IACP FUTURA
A Favore: GUIDO D ALESSIO
c/o ABI: 03296 CAB: 01601 BANCA FIDEURAM SPA CONTO: 66127765 CIN: G
Causale beneficiario: III ACCONTO SU ACQUISTO SUOLO CAPACCIO
Divisa: EUR Importo: 200.000,00
C.R.O.: 82176329010
Commissioni

EURO 4,50

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Guido Alessio

CONTO BNL REVOLUTION, il primo vero conto multicanale. Paghi solo il mese in cui fai operazioni allo sportello il canone e' bloccato fino al 2011. Chiedi informazioni in questa Agenzia.



Calcolo Interessi Legali



Capitale: € 200.000,00

Data Iniziale: 16/10/2007

Data Finale: 13/06/2017


Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
16/10/2007	31/12/2007	€ 200.000,00	2,50%	76	€ 1.041,10
01/01/2008	31/12/2009	€ 200.000,00	3,00%	731	€ 12.016,44
01/01/2010	31/12/2010	€ 200.000,00	1,00%	365	€ 2.000,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 200.000,00	1,50%	365	€ 3.000,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 200.000,00	2,50%	731	€ 10.013,70
01/01/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	365	€ 2.000,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 200.000,00	0,50%	365	€ 1.000,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 200.000,00	0,20%	366	€ 401,10
01/01/2017	13/06/2017	€ 200.000,00	0,10%	164	€ 89,86

Totale colonna giorni: 3528

Totale interessi legali: € 31.562,20

Capitale + interessi legali: € 231.562,20



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DIR.	TERM.	NR. OPERAZIONE
0020	V704	12000000

DATA DELL'ORD. 24/02/2000

IMPORTO 50.000,00 EUR

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE

INDICATO, AL QUALE ABBIAMO DATO
 ESECUZIONE IN CONFORMITÀ ALLE
 VS. ISTRUZIONI

* CON APPLICAZIONE DI NOSTRE
 COMMISSIONI PER:

DESTINAZIONE 0,52 EUR

E SPESE RECLAMATECI PER:

CON MODALITÀ:

IBAN : 05296 BANCA ITALIANA SPA
 SPURF.: 01601 MILANO
 CONTO : 06127765 CRD. 001 010 055 00

CAUSALE DESCRITTIVA

REGOLAR. INTERB. PREVISIO 24/02/2000

ORDINANTE:


I.A.C.P. FUTURA S.p.A. s.p.a.
 RILE A.R.L.
 VIA R. CONFORTI, 10
 84100 SALERNO SA

IBAN: IT000532125000000000000000000000
 C/C 0025/000500000000000000000000000000
 I.A.C.P. FUTURA S.p.A. s.p.a.
 REGOLAR. INTERB. PREVISIO 24/02/2000
 D'ALESSIO GUIDO



BANCA DELLA CAMPANIA SPA
 Filiale SALERNO 52009

TIMBRO E FIRMA DELLA DIPENDENZA



Calcolo Interessi Legali



[Handwritten signature]

Capitale: € 50.000,00

Data Iniziale: 24/02/2006

Data Finale: 13/06/2017


Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
24/02/2006	31/12/2007	€ 50.000,00	2,50%	675	€ 2.311,64
01/01/2008	31/12/2009	€ 50.000,00	3,00%	731	€ 3.004,11
01/01/2010	31/12/2010	€ 50.000,00	1,00%	365	€ 500,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 50.000,00	1,50%	365	€ 750,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 50.000,00	2,50%	731	€ 2.503,42
01/01/2014	31/12/2014	€ 50.000,00	1,00%	365	€ 500,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 50.000,00	0,50%	365	€ 250,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 50.000,00	0,20%	366	€ 100,27
01/01/2017	13/06/2017	€ 50.000,00	0,10%	164	€ 22,47

Totale colonna giorni: 4127

Totale interessi legali: € 9.941,91

Capitale + interessi legali: € 59.941,91





Banca della Campania spa
 Sede Legale: Napoli, Dir. Cent.: Centro Direz. Calabria Liguorici - 83100 Avellino (AV)
 Tel. 0825.851111 - Sito Internet: www.bancacampania.it
 N. Reg. Società: 0450457211 del 2003, Cod. ABI 05392-9 Cod. Swift: ICRPIT 3A
 Cod. Fiscale e P. IVA 0450457211 Cap. Sociale al 30/09/2004 € 23.768.800,00
 Aderenti al fondo interbancario di tutela dei depositi.
 GRUPPO BANCARIO con la partecipazione del Banco di Sicilia

SERVIZIO BONIFICI / ORDINANTE

AVELLINO, 21/12/2005

28/12/2005 01-36-0JE-008184

1 0023 - NUM. OP. 4988199

2 C/C 0023-00004067
 VALUTA 21/12/2005



I.A.C.P. - FUTURA - SOCIETA' CONSO
 RTILE A R.L.
 VIA R. CONFORTI, 17
 84100 SALERNO SA

I.A.C.P. - FUTURA - SOCIETA' CONSO

DATA ORDINE 21/12/2005

IMPORTO 100.000,00 EUR

* CON APPLICAZIONE DI
 NOSTRE COMMISSIONI PER:

- DESTINAZIONE ,80 EUR

BENEFICIARIO:
 AVV. GUIDO D'ALESSIO

...


CON MODALITA':
 BANCA : 03296 BANCA FIDEURAM SPA
 SPORT.: 01601 MILANO
 CONTO : 000066127765 CRO: 500 444 355 08
 VALUTA FISSA BENEF. 23/12/2005

TOT. COMM. E SPESE 0,80 EUR
 TOT. A VS. DEBITO 100.000,80 EUR (PARI A 193.628.549 ITL)

CAUSALE DESCRITTIVA: ACCONTO SU CESSIONE TERRENO IN CAPACCIO

DISTINTI SALUTI





Calcolo Interessi Legali



Capitale: € 100.000,00

Data Iniziale: 21/12/2005

Data Finale: 13/06/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
21/12/2005	31/12/2007	€ 100.000,00	2,50%	740	€ 5.068,49
01/01/2008	31/12/2009	€ 100.000,00	3,00%	731	€ 6.008,22
01/01/2010	31/12/2010	€ 100.000,00	1,00%	365	€ 1.000,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 100.000,00	1,50%	365	€ 1.500,00
01/01/2012	31/12/2013	€ 100.000,00	2,50%	731	€ 5.006,85
01/01/2014	31/12/2014	€ 100.000,00	1,00%	365	€ 1.000,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 100.000,00	0,50%	365	€ 500,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 100.000,00	0,20%	366	€ 200,55
01/01/2017	13/06/2017	€ 100.000,00	0,10%	164	€ 44,93

Totale colonna giorni: 4192

Totale interessi legali: € 20.329,04

Capitale + interessi legali: € 120.329,04

